

## TORNATA DEL 9 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Istanza del deputato Sineo circa una petizione.* — *Il deputato Garibaldi, in seguito a sorteggio, rappresenta il collegio di Corleto.* — *Risposta del relatore Allievi all'istanza suddetta.* — *Relazione sul disegno di legge per l'acquisto di 80 mila fucili per l'esercito.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per il congruaglio provvisorio dell'imposta fondiaria* — *Riassunto fatto dal presidente sullo stato della discussione* — *Svolgimento delle proposte dei deputati Sandonnini, Ricci Vincenzo, Jacini e Lanza* — *Spiegazioni del ministro per le finanze, Minghetti, circa la differenza di cifre rilevata dal deputato Saracco, e replica di quest'ultimo* — *Avviso della Commissione esposto dal relatore Allievi circa le varie proposte ed emendamenti* — *Spiegazioni del deputato Sella circa la discordanza sopra alcune somme notata dal deputato Lanza, e sul sistema dei calcoli fatti dalla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9766. I Carmelitani dei conventi di Conversano e di Noia reclamano contro l'articolo 9 del decreto 17 febbraio 1861 relativo alla soppressione delle corporazioni religiose e chiedono che il medesimo venga modificato nel senso che la pensione a darsi ai religiosi degli ordini possidenti che erano divisi in provincie, o fosse eguale per tutti, o quanto meno corrispondente alla rendita coacervata di tutti i conventi della provincia in cui i religiosi rimangono.

9767. Conserva Bernardo, di Modena, implora un provvedimento, mercè il quale, ad esempio di quanto si fece a favore dei danneggiati politici di altre provincie, sia finalmente sancita una legge che, mandando ad esecuzione il decreto del governatore Farini, indennizzi coi beni allodiali dell'ex-duca Francesco V tutti i Modenesi che hanno sofferto per la causa nazionale.

9768. Mariano avvocato Giovanni, proprietario domiciliato in Capua, chiede il rimborso della tassa forzosa a cui venne assoggettato dalle autorità borboniche durante l'assedio di quella città.

9769. Ventidue proprietari di San Giovanni Incarico in Terra di Lavoro reclamano contro una sovrimposta votata arbitrariamente dal municipio di Arce, la quale graverebbe, senza verun compenso, su beni appartenenti ad abitanti dei vicini comuni.

9770. Pellegrini Cesare di Cerignola, figlio del fu Lodovico, cancelliere della giudicatura d'istruzione di

Lucera, sprovvisto di ogni mezzo di fortuna, chiede un impiego per sè ed una pensione mensile per la di lui sorella, vedova e madre di numerosa famiglia.

9771. Il Consiglio municipale di Monopoli rassegna alla Camera un suo voto a favore del progetto di legge relativo al congruaglio dell'imposta fondiaria.

9772. La Giunta municipale di Novello, circondario d'Alba, rappresenta alla Camera l'impossibilità in cui trovansi quei contribuenti di sottostare ad un aumento d'imposta fondiaria.

### ATTI DIVERSI.

**PIBOLI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione segnata al numero 9767, colla quale Conserva Bernardo di Carrara per sè ed altri domanda che sia data esecuzione al decreto del dittatore Farini del 27 giugno 1859 sulle indennità ai condannati per motivi politici.

La Camera si è occupata di questa questione nella sua tornata 26 marzo 1862, nella quale rinviava al ministro di grazia e giustizia altra petizione avente eguale oggetto. È importante che su questa questione venga una volta presa una decisione definitiva, e spero che la Camera acconsentirà all'istanza che pei supplicanti le porgo, onde sia dichiarata l'urgenza.

(È decretata l'urgenza).

**LEARDI.** Ho l'onore di presentare alla Camera 200 copie di una memoria redatta dal Comizio agrario di Tortona intorno alla legge del congruaglio che discutiamo.

Io credo di non averla presentata troppo tardi, per-

TORNATA DEL 9 MARZO

chè questa memoria riguarda specialmente la questione dei subriparti non ancora discussa, e che, come sappiamo tutti, è importantissima. Perciò io raccomando questa memoria a'miei colleghi, onde la esaminino e vedano se per avventura da questo studio che io credo coscienzioso ed accurato, possono rilevare qualche cosa che torni in vantaggio dell'economia stessa della legge e di quelle popolazioni a cui appartiene il Comizio agrario di Tortona.

**PRESIDENTE.** Questo opuscolo sarà distribuito ai deputati, ed a tenore del regolamento, mandato alla Commissione incaricata dell'esame della legge in discussione.

**MASSARI.** Raccomando alla benevolenza della Camera la petizione registrata al n° 9766, ad essa indirizzata da alcuni poveri Carmelitani dei due conventi di Conversano e di Noia in provincia di Bari, la cui sorte è veramente deplorabile, e richiede la sollecitudine del Governo e del Parlamento. Siccome è stata presentata dall'onorevole guardasigilli una legge sull'asse ecclesiastico, e questa legge è sottoposta in questo momento all'esame degli uffici, così io riconoscendo che la petizione, di diritto, deve essere trasmessa alla Commissione che esaminerà questo progetto di legge, prego intanto la Camera a voler ad essa accordare il favore dell'urgenza.

**PRESIDENTE.** Questa petizione è devoluta di diritto alla Commissione che esaminerà il progetto di legge sulla soppressione della corporazioni religiose; intanto se non vi sono opposizioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

**CANALIS.** Alle petizioni già da me presentate relative al progetto di legge in discussione aggiungo ancora una petizione del comune di Casalgrasso, il quale prende presso a poco le stesse conclusioni degli altri comuni ricorsi prima d'ora. Domando che anche questa petizione sia trasmessa alla Commissione incaricata di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa la petizione presentata dal deputato Canalis alla Commissione della legge da lui accennata.

**SINEO.** Il comune di Novello, colla petizione n. 9772, porge i suoi richiami contro l'attuale progetto di legge di perequazione dell'imposta fondiaria, e sottopone alla Camera varie considerazioni che concernono specialmente quella regione. Io desidero che non solo questa petizione faccia il suo corso regolare alla Commissione, ma ancora che, al pari di tutte le altre petizioni con le quali si denunciano le calamità cui le popolazioni andrebbero soggette se questa legge fosse votata tal quale essa fu presentata, se ne faccia rapporto prima che la Camera voti l'articolo 1° della legge.

La Commissione ha espresso, mi pare, il pensiero che bastasse fare un sunto di tutte queste petizioni quando si dovrà trattare del peso che viene a gravitare sopra ciascun compartimento, ma questo è un

errore, perchè quando la Camera possa conoscere la massa dei richiami che vengono dalle varie parti dello Stato potrà facilmente farsi un concetto più esatto dell'attuabilità o no della legge che si propone. Chiedo adunque che si faccia conoscere alla Camera il risultato dell'esame che farà la Commissione di queste petizioni prima che si venga alla votazione dell'articolo primo.

**PRESIDENTE.** In quanto alla prima parte della domanda del deputato Sineo, vale a dire in quanto all'invio della petizione alla Commissione, non c'è difficoltà, è cosa di diritto. Quanto alla seconda parte della sua domanda, gli faccio osservare che non essendo presenti nè il ministro per le finanze, nè la Commissione, coi quali importa concertarsi, conviene aspettare che vengano. Perciò pregherei l'onorevole Sineo di rinnovare la sua domanda quando sia presente la Commissione.

Passo intanto ad altro soggetto.

A tenore dell'articolo 101 della legge elettorale, il deputato eletto da vari collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

L'onorevole Garibaldi fu eletto deputato dal primo collegio di Napoli e dal collegio di Corleto. L'elezione del collegio di Napoli fu approvata nella seduta del 20 febbraio, quella di Corleto nella seduta del 1° marzo.

Ora dunque non avendo ancora il deputato Garibaldi fatta opzione per quale collegio intenda di esercitare la rappresentanza, si debbe procedere all'estrazione a sorte del collegio che dovrà eleggere il nuovo deputato.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO.** Vorrei fare osservare che qui occorre un caso speciale.

Il generale Garibaldi fu eletto anche nel collegio di Casalmaggiore.

*Una voce.* Fu annullata l'elezione.

**SINEO.** È vero, la Camera ha annullata l'elezione del collegio di Casalmaggiore, ma adesso resta a discutersi il diritto di questi elettori. La Camera ha annullata quell'elezione; ma deve perciò essere tolta a questi elettori la facoltà di eleggere il deputato che era di loro scelta? (*ilarità*) A me pare che gli otto giorni non potranno computarsi, salvo dal giorno in cui sarà approvata la nuova elezione del collegio di Casalmaggiore, perchè allora soltanto si saprà se sono due o tre i collegi che hanno eletto il generale Garibaldi.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Sineo che il disposto della legge è troppo chiaro ed assoluto perchè io creda di potere ammettere questa teoria.

Ciò non di meno se l'onorevole Sineo ne farà una proposta specifica è mio dovere di interrogare la Ca-

mera; altrimenti io procederò alla estrazione, com'è prescritto dal citato articolo 101.

La Camera ritiene il disposto del citato articolo ov'è detto che l'estrazione designa il collegio che deve rieleggere il suo deputato; dimodochè quello che uscirà dall'urna sarà il collegio vacante.

(*Il presidente fa l'estrazione*).

Napoli 1° collegio.

Il primo collegio di Napoli è dunque vacante; l'onorevole Garibaldi sarà perciò il deputato del collegio di Corleto.

Il deputato Sineo ha la parola per una mozione d'ordine che intende di fare relativamente ad una petizione ch'egli ha oggi presentato.

**SINEO.** La Commissione mi pare che si sia riservato di manifestare la sua opinione sui richiami speciali dei vari circondari e comuni, quando verrà in discussione la perequazione interna d'ogni compartimento.

Io credo che allora sarà troppo tardi. La Camera ha bisogno di conoscere prima i fondamenti di tutti i richiami, poichè la difficoltà di far ragione a tutti questi richiami, potrebbe essere un motivo di più per indurre la Camera ad adottare un progetto diverso da quello che la Commissione le propone.

**ALLIEVI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**ALLIEVI, relatore.** Gli argomenti che sono svolti dalle numerose petizioni pervenute alla Camera su questo progetto di legge si riferiscono, in parte, alla determinazione dei contingenti generali ed ai principii che hanno guidato il lavoro della Commissione; in parte si riferiscono alla condizione particolare di catasto, in cui si trovano i diversi comuni, ed alla difficoltà che incontrerebbe la legge per la sua applicazione, dipendentemente dalla situazione di questi catasti.

Io credo che adempirò al voto della Camera e gioverò anche all'interesse della discussione riferendo sommariamente, prima che si venga alla votazione dell'articolo 1, quali siano state le generali obiezioni che si trovano nelle diverse petizioni rispetto ai fondamenti ed ai principii del progetto di legge, riservandomi, se si presenteranno delle questioni speciali dipendentemente dai subriparti, di accennare anche le opinioni particolari che su questa questione si trovano nelle petizioni.

Io seguirò in questo l'esempio che ho già dato in una precedente tornata, quando appunto, trattandosi dei circondari di catasto lombardo che esistono in Piemonte, ho parlato delle petizioni di Alessandria e di altri circondari.

Quindi se questo metodo soddisfa in qualche modo all'onorevole Sineo, cercherò di conformarmi nel miglior modo che per me sia possibile.

Dirò poi quale è stato il numero delle petizioni, da qual parte siano venute, e riassumerò anche la statistica di queste petizioni, come mi sono state trasmesse dalla Presidenza della Camera.

**SINEO.** Il riassunto che l'onorevole relatore ci pro-

mette io vorrei che fosse fatto prima della votazione dell'articolo 1°, affinchè la Camera possa avere un giusto concetto dell'effetto che farebbe l'applicazione della legge quale è proposta.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE  
PER L'ACQUISTO DI 80,000 FUCILI PER L'ESERCITO.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescetto ha la parola per presentare una relazione.

**PESCETTO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione nominata dai diversi uffici sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra, relativo alla provvista di 80,000 fucili per l'armata di terra.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI  
LEGGE PER LA PEREQUAZIONE PROVVISORIA  
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Nel periodo dello svolgimento dei vari emendamenti sin qui seguito, la posizione della discussione dall'uno canto si è meglio chiarita e d'altro canto ha subito qualche variazione dal suo stato primiero. Il perchè io sento il bisogno di riassumerla e nel tempo stesso di indicare quale debba essere, a mio avviso, l'ulteriore condotta della discussione.

Lo svolgimento anzitutto degli emendamenti ne ha più precisamente segnati l'indole, la portata, i confini.

Oltre a ciò vari dei proponenti hanno modificati i loro emendamenti, ed altri pure se ne sono frattanto presentati.

Finalmente alcuni deputati mi hanno prevenuto essere loro divisamento di presentare nuovi emendamenti all'articolo sostanziale del progetto, cioè all'articolo 1°.

Il perchè, se dall'un lato si avvicina l'epoca di venire a votazione, d'altro lato cotesta e nel tempo e nell'ordine debb'essere regolata così che non sia per essa preclusa la via alle occorrenti dimostrazioni, o sia indebitamente pregiudicato alle proposte od emendamenti che si troveranno presentati.

Ciò premesso, parve a me potersi le proposte e gli emendamenti sin qui presentati distinguere in tre classi:

1° Proposte od emendamenti che variano radicalmente il sistema del progetto di legge; sistema essenzialmente riposto nell'articolo 1°;

2° Proposte od emendamenti che modificano l'articolo 1° del progetto della Commissione senza alterarne il sistema;

TORNATA DEL 9 MARZO

3° Proposte od emendamenti che non modificano propriamente l'articolo stesso, ma ne temperano l'esecuzione, o, se si vuole, lo modificano indirettamente.

Appartengono alla prima classe gli emendamenti:

Sineo, Mazza-Chiaves-Saracco, Brunet, Ballanti, Boggio, Castagnola, Basile.

Appartengono alla seconda classe gli emendamenti:

Mandoj-Albanese, Ricci, Morandini, De Luca, Bertichat.

Appartengono alla terza classe gli emendamenti:

Bastogi, Lanza, Sandonnini, Jacini.

Ritenute tutte queste cose io penso che la votazione debba per ora rimanersi ristretta agli emendamenti o per meglio dire, alle proposte della prima classe.

La ragione ne è evidente: ove alcuna di quelle proposte venisse accolta, il progetto normale ne andrebbe in certa guisa annullato, e non sarebbe più il caso perciò di venire alla discussione dell'articolo sostanziale del medesimo, ossia dell'articolo primo.

Quand'anche poi tutti gli emendamenti della prima classe venissero respinti, non sarebbe peranco il caso di procedere tosto dopo alla votazione degli emendamenti nè della seconda, nè della terza classe.

Di fatti questa votazione sarebbe prematura, e ciò per le due considerazioni seguenti:

1° Perchè vi hanno molti oratori iscritti sull'articolo 1° i quali hanno naturalmente il diritto di essere intesi prima che nulla si voti, che possa pregiudicare all'articolo stesso;

2° Perchè vari deputati, come ho detto poc'anzi, intendono di presentare nuovi emendamenti sull'articolo stesso.

Non si debbe adunque per mio avviso procedere alla votazione di questi emendamenti finchè sia esaurita per intero la discussione sull'articolo 1°.

Dirò finalmente sin d'ora, che quando si procederà alla votazione degli emendamenti della seconda classe, si dichiarerà, e vuol essere ben inteso, che o venga adottato l'articolo 1° della Commissione, o siano adottate le modificazioni state a tal riguardo proposte, non s'intenda pregiudicato alle proposte od emendamenti della terza classe, cioè agli emendamenti Bastogi, Lanza, Sandonnini e Jacini.

Questo è il sistema che a me pare il più logico, e nel tempo stesso il più conveniente ed il più giusto nelle diverse sue relazioni per me poc'anzi indicate.

Se quindi la Camera non ha nulla in contrario, seguiremo cotesto sistema. (*Segni di adesione*)

Il primo degli emendamenti della prima classe, ossia il più distante dal progetto, si è quello dell'onorevole Bastogi; egli ne lo ha di già svolto sul fine della seduta di ieri.

Vi succedeva quello del deputato Jacini; ma avendolo egli mutato accettando i contingenti della Commissione, ove dapprima egli proponeva si adottassero i contingenti del progetto ministeriale, si è maggiormente accostato al progetto normale.

Ciò stante, spetterebbe ora la parola al deputato

Lanza, il cui emendamento mi pare il più remoto dal progetto normale; ma non essendo egli presente, io ne pregherei l'onorevole Sandonnini, imperocchè il suo emendamento è pressochè conforme a quello dell'onorevole Lanza.

La sua proposta è del seguente tenore:

« Art. 1. Il principale tributo fondiario attualmente a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale riconosciuta nella somma di lire 104,921,000, viene portato, a cominciare dall'anno 1864, a 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

« Il contingente di 110 milioni viene provvisoriamente ripartito fra i diversi compartimenti catastali del regno nei seguenti termini:

« 1° Piemonte . . . . .	L.	20,079,106
« 2° Lombardia . . . . .	»	17,717,478
« 3° Parma e Piacenza . . . . .	»	2,508,719
« 4° Ex-ducatto di Modena . . . . .	»	3,491,696
« 5° Toscana . . . . .	»	8,270,598
« 6° Ex-Pontificio . . . . .	»	11,570,675
« 7° Provincie napolitane . . . . .	»	33,530,353
« 8° Isola di Sicilia . . . . .	»	10,184,586
« 9° Sardegna . . . . .	»	2,646,789

Totale L. 110,000,000

« Negli anni 1864, 1865, 1866, 1867 la perequazione verrà applicata gradualmente per un quarto delle diminuzioni e degli aumenti relativi in ciascun anno.

« Inoltre per i compartimenti 1° e 4° i contingenti si intenderanno imposti sopra la intera superficie produttiva, e si applicheranno colla dovuta proporzione, immediatamente, sopra i terreni censiti, e con riguardo alla disposizione dell'articolo 9 sopra i terreni non ancora censiti.

« Art. 9. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« Il ministro delle finanze farà i provvedimenti necessari perchè con effetto retroattivo alla suddetta epoca sia applicata ai beni censiti e non ancora imposti una aliquota di tributo eguale a quella vigente nel compartimento catastale cui appartengono, ed ai beni o territori non censiti un'aliquota o un contingente ragguagliato all'imposta vigente nel compartimento relativo, o che si paga nei paesi limitrofi.

« Per i fabbricati rurali, » ecc.

**SANDONNINI.** Signori, l'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre al progetto di legge, che cade in discussione, comprende due parti ben distinte. La prima riguarda la generalità della legge e tende ad emendare quell'aggravio che dalla medesima ne verrebbe ai diversi contingenti per il modo con cui è stata intesa la necessità della perequazione e pei termini con cui è stata proposta dalla Commissione. La seconda parte invece riguarderebbe unicamente un aggravio che sarebbe speciale al solo contingente delle provincie mo-

denesi, nel quale, a mio avviso, sarebbe avvenuto un equivoco ed una duplicazione.

Quanto alla prima parte, io non dirò parola, perchè mi rimetto completamente a quanto ne dissi nel mio discorso nella discussione generale; e tanto più mi asterrò dallo svolgere questa parte del mio emendamento, in quanto che essa combina precisamente con l'emendamento che sarebbe proposto dall'onorevole Lanza, e sul quale egli intratterrà la Camera appoggiandolo coll'autorità del suo nome e della sua parola.

Facendo quindi piena adesione all'emendamento che fu dal medesimo presentato, ritiro la prima parte del mio emendamento e dichiaro di accettare perfettamente la proposta che egli sarà per isviluppare.

Mi limito pertanto a svolgere il mio emendamento per quello che concerne la seconda parte unicamente, cioè a dire, per quanto tende a dimostrare che nel contingente assegnato alle provincie modenesi, a mio avviso, è avvenuto un equivoco ed una duplicazione che per giustizia dovrebbe essere corretta.

Volendo esprimere nitidamente e chiaramente il mio concetto, non saprei far meglio che servirmi della formola adoperata dall'onorevole relatore della Commissione quando ragionò di questo soggetto nel suo ultimo discorso.

Egli diceva che la perequazione è affatto distinta dalla catastazione, e che noi facciamo ora la perequazione fondiaria sulla esistenza di catasti per suddividere l'imposta.

Questa sua idea esprime perfettamente il mio concetto, ed a parer mio pone la base sulla quale io intendo di dimostrare che realmente nell'assegnare il contingente del compartimento dell'ex-ducato di Modena non si operò con quella esattezza che era pur ritenuta necessaria dalla stessa Commissione, il che fu causa che a danno di quel compartimento avesse luogo un grave equivoco.

Io ho già fatto notare alla Camera una singolarità che si verifica unicamente per due dei compartimenti catastali determinati dal progetto di legge, vale a dire per le provincie modenesi e per le antiche. In queste provincie si verifica il fatto che la superficie produttiva non sia tutta censita, ma che una parte sia sfuggita ai catasti, dimodochè gli attuali contingenti non gravitino sopra l'intera superficie produttiva, ma solamente sopra una parte della medesima, mentre un'altra parte, e ben rilevante, sfugge all'attuale imposta per ciò solo che è rimasta incensita.

Questa differenza è gravissima in ispecie per le provincie modenesi, inquantochè, secondo il computo della Commissione, una quantità ben rimarchevole di quel territorio, che oltrepasserebbe il quinto di tutto il territorio, non sarebbe compresa negli attuali catasti, non sarebbe censita, non sarebbe soggetta ad alcuna imposta.

Ora è da notarsi che due fini principali si era proposto la Commissione governativa colla presente legge

che tendeva ad ottenere due risultati ben importanti, ma ben distinti, cioè di perequare gli attuali catasti, fare in modo che i valori censuari di diversi compartimenti fossero portati ad uno stesso livello, perchè sopra i medesimi fosse poi calcolato un contingente eguale per tutte le circoscrizioni catastali; in secondo luogo che tutti i terreni i quali erano sfuggiti al censimento fossero accatastati, e che in seguito a ciò tutti i beni che, o per non essere censiti, o per essere esenti dall'imposta, come privilegiati, non concorrevano al pagamento dell'imposta fondiaria, fossero caricati di un nuovo contingente che tornasse ad aumento dei contingenti ora assegnati ai catasti esistenti e già perequati secondo il modo proposto dalla Commissione.

Ora egli è evidente che era di assoluta necessità, di scrupolosa giustizia il tener ben distinte le due operazioni, in modo che l'una non influisse sull'altra, in modo che i due risultati fossero affatto tra loro indipendenti, in modo che le stesse proprietà non servissero per avventura a duplicare il contingente, ora servendo di base alla perequazione, ora d'argomento alla catastazione.

Ma questo è appunto quello che non è avvenuto, molto probabilmente per una parte dei beni delle vecchie provincie, certo poi e quasi per intero per quanto sia alle proprietà non censite delle provincie modenesi.

A questo riguardo pare a me sia avvenuto un equivoco il quale abbia servito ad esagerare il contingente che si è assegnato a queste ultime quando si è voluto ridurre il censimento di quel compartimento in modo da potersi ritenere perequato agli altri.

Per gli altri sette compartimenti in cui nessuna quantità del territorio produttivo apparisce che sia sfuggita al catasto l'operazione è riuscita con quella maggiore regolarità che era possibile e che si poteva sperare dal metodo abbastanza imperfetto che si è adoperato e che lascia luogo a tanti errori.

Ma per gli altri due compartimenti, ammesso ancora che il metodo non fosse così imperfetto quale era veramente, esso doveva riuscire indubitabilmente ad un equivoco, per ciò solo che non era applicato secondo gli stessi intendimenti della Commissione che lo proponeva.

Infatti la Commissione governativa per venire alla perequazione collo spoglio dei contratti, ha ottenuto primieramente col detto spoglio il valore venale dei beni che sono stati posti in vendita nel periodo di un decennio.

In secondo luogo col saggio dell'interesse e col confronto della rendita censuaria corrispondente agli stessi beni dedotti in vendita e di cui si sommava il valore venale, si è ottenuta la differenza che passa tra il valor censuario ed il valore venale e la corrispondenza della unità della lira censuaria alla rendita reale, e sopra questa differenza è stato calcolato l'aumento che si doveva fare per ciascun compartimento onde fossero perequati fra loro i rispettivi contingenti.

Ora è evidente che se in questa operazione sono

TORNATA DEL 9 MARZO

stati inclusi anche i beni che non erano censiti, e che non erano compresi negli attuali catasti, ne conseguiva che mentre il loro valore doveva necessariamente aumentare, la somma complessiva del valore venale non poteva poi in pari tempo accrescere la somma corrispondente della cifra catastale in cui essi non figuravano, e quindi la differenza non veniva ad esprimere unicamente la disuguaglianza che poteva esistere tra la lira censuaria e la rendita reale, ma doveva esprimere ancora la esuberanza che doveva esistere nel valore venale, per ciò solo che comprendeva una parte dei beni, i quali non erano compresi nelle cifre del catasto.

Io non ripeterò il ragionamento che feci a questo proposito nel mio primo discorso, e mi rimetto a quanto dissi allora, sia per non ripetere inutilmente gli argomenti che ebbi altra volta l'onore di esporre alla Camera, e che mi sembrarono di tale evidenza che non si possano ricusare, sia per non abusare in una discussione, ormai troppo prolungata, del vostro tempo e della vostra tolleranza.

Solo ora mi limiterò a dimostrarvi che veramente nell'operazione che è stata fatta, nell'eseguire lo spoglio dei contratti, di necessità si è dovuto includervi anche quella porzione di territorio fruttifero che prima non era sottoposto a catasto, e che questa inclusione ha servito ad aggravare il contingente di que' compartimenti, e a produrre una inevitabile duplicazione, e a cagionare un aggravio tanto notevole che non si poteva in nessun modo trascurare, almeno quanto alle provincie modenesi, poichè i beni i quali non sono compresi attualmente in catasto, e che diedero luogo all'accennata duplicazione, ascendono, come dissi, a ben oltre il quinto dell'intero territorio, poichè presentano l'estensione ben notabile di 113,000 ettari sopra un'intera superficie che è calcolata di ettari 601,000 circa.

Ora quello che è da notarsi si è che codesta deficienza nel catasto è avvenuta non perchè veramente alcuni territori non si trovino censiti, o perchè interi comuni manchino di catasto, come si sarebbe accennato per toglier forza ai miei argomenti, ma solamente perchè essendo stato fatto quel censimento in base di denunzie senza controllo e senza grande esattezza, ne è avvenuto che solo alcune parti dei fondi già denunziati sono sfuggite al censimento per ignoranza o mala fede dei denunzianti. E se è vero quello che in proposito di questi beni ci ha detto in più luoghi la Commissione governativa nelle diverse sue relazioni, si deve tener per fermo, almeno per le provincie modenesi, che i beni non censiti sono così immedesimati coi beni che furono denunziati, che riesce impossibile lo scinderli e separarli, in modo che anche i beni non denunziati si trovino sempre per una parte rappresentati nei registri catastali e figurino tra i beni censiti, ma in tal modo che ciascuna proprietà trovi in parte una corrispondenza nella cifra catastale, sebbene una parte di essa per infedeltà nella denunzia sia

sfuggita al catasto. Il che porta grave differenza tra le risultanze del valor catastale e il valore venale desunto dai contratti di cui si è fatto lo spoglio, e ciò indipendentemente dalla differenza vera che passa tra il valore censuario e il valore reale e sulla quale unicamente dovrebbe basarsi il conguaglio che si vorrebbe ottenere dagli attuali contingenti.

E tutto ciò rende evidente che la cifra che si è stabilita per fissare i valori complessivi dei beni di cui si è fatto lo spoglio nel territorio modenese corrisponde bensì ad una cifra del valore censuario, ma vi corrisponde solo per una parte, e non per la complessiva loro estensione, non per quella estensione che formò il soggetto delle vendite di cui si fece lo spoglio e dalle quali fu desunto il valore venale di questi beni.

Questi fatti e questi raziocini sono ammessi dalla stessa Commissione governativa, la quale non dissimulò che, nel fissare il nuovo conguaglio, i terreni sfuggiti al censimento dovessero essere dedotti, e le parole che vi citai nel precedente mio discorso dell'onorevole De Biasii, il quale era presidente della sotto-Commissione incaricata dell'accertamento dei vari dati censuari, lo resero così convinto di questa verità che egli aveva per il primo accennato che per riescire a questa operazione si doveva stralciare dal valore venale desunto dai criteri accettati quella parte che in via di equità e di approssimazione corrispondeva ai beni non censiti, ovverossia si doveva tener calcolo solamente dei beni attualmente censiti, escludendo rigorosamente da ogni calcolo quelli non compresi in catasto, in modo che si fosse sicuri che non fosse avvenuta nessuna duplicazione.

Su questo proposito io mi sono fatta alquanto maraviglia come sia stato proposto da alcuni deputati appartenenti al compartimento delle Romagne un emendamento col quale si tenderebbe a far sì che quello che si domanda pei beni non censiti dovesse aver luogo anche pei beni esenti da imposta, pei beni privilegiati, ma già censiti, sì che il contingente che è stato assegnato a quel dipartimento fosse diminuito di quell'imposta che a senso dell'articolo 9 del progetto dovrebbe estendersi a quei beni.

Questo mi dimostra che realmente non è stato compreso il motivo per cui venne da me proposto il presente emendamento; il quale non è già diretto a sottrarre dalla dovuta imposta alcuni beni i quali doversero essere realmente censiti, ma solamente ad evitare una duplicazione che come è avvenuta pei beni censibili, ma non censiti, era impossibile pei beni censiti, ma esenti o privilegiati.

La ragione del mio emendamento sta solo in ciò, che non avendo i beni non censiti una corrispondenza nella cifra catastale, non si poteva dal confronto del valore venale che li comprendeva, e del valore censuario che li escludeva, dedurre il giusto rapporto tra la rendita reale e la rendita censuaria, e fondare poi sul rapporto stesso l'importanza dei nuovi contingenti.

Del resto, tornando alle idee che ho già prima espresse, e tenendo dinanzi agli occhi i risultati principali propostisi dalla Commissione, che cioè si doveva per una parte fare la perequazione tra i beni censiti attualmente, e per l'altra la catastazione di quelli non censiti, il processo logico e conforme a giustizia era il seguente: la Commissione doveva stabilire il contingente che doveva gravare sopra i beni attualmente censiti, curando con tutta l'esattezza che nelle sue operazioni fossero assolutamente esclusi tutti i beni i quali appartenessero alla superficie non censita e non contemplata nel catasto.

Fissato in questo modo il contingente, doveva con una seconda operazione ottenere che questi beni fossero denunziati e censiti, e solo dopo ciò poteva permettere che fosse imposto su di essi un nuovo contingente, il quale non servisse già a diminuire il contingente determinato sui beni già prima censiti, ma fosse veramente un nuovo contingente che andasse a favore dello Stato, oltre a quello già determinato sopra i beni compresi negli attuali catasti.

Operando in altro modo, evidentemente si farebbe una duplicazione, perchè mentre i beni non censiti hanno servito di già a far crescere il contingente di perequazione, quando non siano stati esclusi dall'operazione con cui si ottenne il valore venale degli stabili di un dato compartimento, dovrebbero concorrere una altra volta mediante la catastazione a fornire le basi di un nuovo contingente che dovrebbe sovrapporsi ai beni sfuggiti alle denunzie nel catasto antico.

La Commissione parlamentare si è in parte convinta di queste ragioni, ed ha trovato che realmente, se non in tutto, in parte almeno sia giusta una simile osservazione; per conseguenza ha proposto che i due terzi del contingente che verrebbe imposto sui beni non censiti dovessero andare a sgravio del contingente assegnato al compartimento cui appartengono.

Evidentemente però se la Commissione voleva togliere l'equivoco avvenuto, non solamente doveva contentarsi che al compartimento cui si riferiva l'aggravio fosse arrecato un successivo sollievo, ma doveva cominciare dal determinare che il contingente assegnato fosse ridotto alla misura conveniente. Imperocchè o realmente era avvenuta una duplicazione, e la conseguenza naturale di questa premessa era che il contingente fosse per questa parte diminuito; o nessuno errore era occorso, e allora non vi era nemmeno motivo alcuno per determinare che il nuovo contingente da attribuirsi ai beni non censiti tornasse a sollievo del contingente già prima assegnato.

Invece col temperamento della Commissione mi pare che si venga perfettamente contro a quella disposizione dello Statuto, che si è invocata in questa discussione con tanta insistenza, ed alla quale si vuole appoggiare come base principale la presente legge di perequazione, inquantochè vuole che ognuno contribuisca al pagamento delle imposte solamente in proporzione dei propri averi, e non oltre. Giacchè col

suddetto temperamento si verrebbe a fare che i proprietari dei terreni censiti dovessero sostenere un contingente che non solamente corrispondesse al valore censuario dei propri beni, sebbene perequato al contingente assegnato agli altri compartimenti, ma che dovessero sopportare ancora quella parte di contingente che corrisponde alla quantità dei beni che non sono censiti, che essi non posseggono, e che dovrebbero formare la base d'un nuovo catasto sul quale dovrebbe imporsi un nuovo contingente del tutto diverso da quello che è designato dall'articolo 1 del presente progetto, e che dovrebbe essere pagato da coloro unicamente che posseggono i beni che, giusta quanto si è proposto il Governo, dovranno essere fra poco censiti.

Le stesse espressioni della legge fanno vedere quanto io sia nel vero esponendo queste cose. Infatti all'articolo 1 si dice che il principale tributo fondiario attualmente a carico delle proprietà rustiche ed urbane vien riconosciuto nella somma di lire 104,000,000. Dunque il contingente di lire 104,000,000 doveva per intero e con giusta proporzione ripartirsi a carico di tutte le proprietà censite del regno.

E nel resoconto delle sedute della Commissione governativa io trovo che questo concetto è stato tante volte e così nitidamente espresso, che non si deve muovere ora nessun dubbio su questo fatto; vale a direi che i contingenti assegnati nell'articolo 2 del progetto ministeriale, o, ciò che torna lo stesso, nell'articolo 1 del progetto della Commissione, debbono riferirsi unicamente ai beni catastali, e debbono colpire in modo eguale tutte le proprietà censite di ciascun compartimento.

Come si potrebbe pertanto sostenere che sia compatibile collo spirito di questa legge e col sentimento di giustizia, che le proprietà censite di alcun compartimento sopportino per ora un riparto maggiore e sproporzionato, colla speranza solamente di ottenerne un compenso quando saranno accatastati altri beni che finora non si compresero nel catasto?

Io credo che la giustizia di quest'osservazione non possa essere messa in dubbio da nessuno, e che se vi può essere qualche dissenso, ciò possa essere sull'ammontare e sull'importanza delle conseguenze che derivano da questo fatto, ma non sulla verità dell'avvertenza e sulla esattezza del rilievo che è stato fatto.

Quindi io penso che tutti dobbiamo restare convinti che un errore abbastanza grave e rilevante sia occorso a danno delle provincie modenesi, e che questo debba dar luogo, per considerazioni di giustizia e per mantenere l'eguaglianza, ad una pronta rettificazione.

Si è detto che l'aggravio non può riuscire insopportabile, perchè l'aumento che si fa a quelle provincie non è molto considerevole.

Io dico che questo raziocinio non è nè esatto, nè opportuno. Se l'aumento che si fa alle provincie modenesi non è grave, ciò non vuol dire che non possa essere esorbitante l'aggravio che loro si impone, poichè, sic-

TORNATA DEL 9 MARZO

come quelle provincie erano già aggravate prima della perequazione, e potevano aspettarsi con altrettanto diritto che alcuni altri compartimenti piuttosto una diminuzione che un aumento, quand'anche quello che loro si fa ora sia molto piccolo, questo non toglie l'ingiustizia che possa essere sostanzialmente incorsa nell'assegnare il contingente d'imposta con cui si pretese di procedere al conguaglio.

Io ripeto nuovamente che l'assegnare un contingente sproporzionato all'ammontare dei beni di ciascun contribuente sotto pretesto di fare un conguaglio non riesce conforme all'equità ed alla giustizia distributiva. E lo stabilire che gli uni abbiano a pagare l'imposta, la quale corrisponda al vero valore, al proporzionato valore delle proprie sostanze, e poi pretendere oltre a ciò che sia ai medesimi posto l'onere di pagare ancora quella parte di contingente che dovrebbe andare a carico d'altri proprietari sia veramente contrario al principio fondamentale su cui è basata la presente legge di perequazione, vale a dire che tutti sopportino le imposte in proporzione dei loro averi. Lascio in disparte che il progetto così modificato non ottiene nemmeno il risultato voluto dal Governo che sui beni censiti siano ripartiti i 104 milioni, e che in aggiunta sui beni non censiti sia posto a profitto del medesimo un nuovo contingente.

Del resto, volendo riepilogare i motivi che giustificano il mio emendamento, accennerò che se ho fatto opposizione al presente progetto, ciò fu perchè non mi pareva fondato in giustizia sia nei motivi cui era appoggiato, sia nel modo con cui si voleva applicare. Mi pareva infatti che la disuguaglianza dei catasti non fosse dimostrata assolutamente, almeno nella proporzione che si è voluto far ritenere.

Io ho creduto che, ammessa anche la disuguaglianza, tuttavia non fosse di assoluta e rigorosa giustizia il procedere alla perequazione, meno poi il procedervi *immediatamente* e in *modo completo*. Ho creduto che una perequazione fatta in modo completo ed immediato potesse riescire d'aggravio e d'ingiustizia verso quelle provincie le quali dovevano concorrere per loro parte a sopportare gli effetti dello sgravio di quelle che pagano ora di più.

Ho creduto ancora che il metodo con cui è stata fatta questa perequazione non fosse abbastanza certo ed esatto, e corresse rischio di lasciar passare delle ingiustizie e degli errori assai rilevanti.

Infine ho creduto che per alcuni compartimenti, e specialmente per il compartimento dell'ex-ducato di Modena, sia avvenuto in realtà un equivoco che non si potesse lasciar correre e che meritasse d'essere rettificato. Da tutto ciò io deducevo che la perequazione non si doveva fare in un modo immediato, nè in modo assoluto, ma bensì, invece, con qualche temperamento, con una opportuna graduazione e con alcune modificazioni. Aggiungevo ancora che ad ogni modo, quando anche la perequazione immediata fosse stata di assoluta necessità, tuttavia doveva essere fatta in maniera più

regolare e precisa. Ma poichè il sostituire all'accolto sistema un metodo nuovo non era cosa che si potesse fare in breve e con somma facilità e richiedeva tempo e studio, io proponevo che a por rimedio agli inconvenienti riconosciuti intanto fosse attuata provvisoriamente la presente legge, e che fossero l'aumento e lo scarico applicati non immediatamente, ma per gradi e con intervallo di tempo. Soprattutto poi io voleva che la presente legge avesse un carattere ben deciso di provvisorietà, e che rimanesse accertato che dopo un determinato tempo gli errori in essa segnalati, se pur vi sono, potessero essere riparati.

Oltre a ciò le mie osservazioni avendo posto in chiaro che a carico di un compartimento almeno era avvenuto un errore, io mi trovavo in dovere e in diritto di proporvi che questo errore fosse rettificato.

Io spero che lo farete perchè lo domando a nome della giustizia, e perchè in sostanza non chiedo altro se non che sia emendato uno sbaglio che non era nelle intenzioni di alcuno e che secondo lo spirito stesso della legge deve essere riparato quando sia avvenuto.

Non è questa la prima volta, o signori, che le provincie cui appartengo si sieno sentite aggravate in causa di un equivoco, ed abbiano dovuto sopportare un aggravio che sia stato riconosciuto, in seguito, non dovuto.

Da tre anni esse pagano una sovrimposta per ispese che non sono a loro carico, per ispese le quali, mentre sono sostenute una prima volta col pagamento dell'imposta fondiaria attualmente in vigore, sono ancora una seconda volta comprese nei centesimi addizionali che, senza un titolo riconosciuto, furono loro assegnati.

Dietro i reclami di quelle provincie voi foste convinti dell'equivoco ed avete determinato che quell'aggravio dovesse cessare.

Ma nel momento appunto che stava per attuarsi la vostra deliberazione per isgravarle di un carico riconosciuto ingiusto, un nuovo peso egualmente indebito, egualmente frutto di un equivoco e di un errore, viene ad aggravare il contingente di quelle provincie. È una fatalità, è una sinistra influenza di equivoci che le perseguita.

Io domando pertanto che questi errori sieno riparati, e voi, nella vostra imparzialità, non rigetterete la mia proposta. Ma se tuttavia, per motivi che io non saprei comprendere o immaginare, trovaste ancora compatibile colla giustizia ed utile al paese che i nostri reclami dovessero restare questa volta senza ascolto, io chiedo almeno che fissiate un limite che non si possa oltrepassare all'aggravio che c'imponete, e ci lasciate una certezza ed una garanzia che tra breve cotesta legge sarà riveduta. Senza questo non potrei dare il mio voto favorevole, poichè un sacrificio temporaneo, per ottenere la concordia degli animi, può accettarsi con rassegnazione. Ma un aggravio indefinito, un aggravio che sia per riescire perpetuo, che non lasci la certezza di essere riparato tra breve, sa-



rebbe un'esorbitanza, una violazione del principio di eguaglianza che si vuol attuare, e non si potrebbe imporre senza una flagrante ingiustizia. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Non essendo in questo momento presenti gli onorevoli Lanza e Jacini, a cui spetterebbe di parlare, io pregherei l'onorevole Ricci a voler svolgere il suo emendamento.

Eccolo:

« *Articolo preliminare.* Senza pregiudizio dei maggiori disgravi che possono competere ai diversi compartimenti catastali, la Camera determina che per l'esercizio 1864 le quote di diminuzione d'imposta indicate dalla Commissione a pag. 125, allegato *D*, sieno ridotte alla metà.

« Gli aumenti del pari ivi indicati sono per l'anno 1864 ridotti alla metà, e passa alla discussione degli articoli. »

**RICCI VINCENZO.** Io non tratterò la Camera che cinque minuti. (*Bravo!*)

Io ho fatta la mia proposta nel secondo giorno di questa discussione, e me ne sarei astenuto, ove avessi preveduto la molteplicità degli emendamenti presentati, giacchè alcuni di essi hanno grande analogia col mio; quindi io non dirò che brevi parole.

Il mio emendamento è tanto chiaro e così precise le sue conseguenze che non abbisogna di sviluppo per essere inteso a prima giunta.

Tanto il Governo, quanto la Commissione, quanto tutti gli oratori che hanno parlato in difesa dello schema di legge, l'hanno presentato come un conguaglio approssimativo e provvisorio, e nessuno ha sostenuto che il progetto fosse una perequazione esatta che dovesse essere definitiva. Molti degli oratori hanno chiamato questo progetto di legge un primo conguaglio; altri lo hanno riconosciuto come primo conguaglio, il quale non esclude, anzi necessita altri ulteriori ed un più razionale e fondato pareggiamento fra le varie provincie d'Italia, e questo riguarda principalmente tutte le categorie delle spese provinciali e di moltissimi altri aggravii che pesano esclusivamente su d'alcune sole provincie, e quindi non si tosto sia fatto questo primo pareggiamento occorre accingersi a molti altri. Ma ciò dimostra che questo pareggiamento esigendone molti altri ancora, finchè questi ultimi non sono compiuti, danneggia le provincie che sono soggette a quote molto maggiori ed assai più gravi di spese provinciali.

Da ciò ne viene la conseguenza che temporariamente almeno debbano essere attenuati gli effetti di questa legge per le provincie antiche, provincie che soffrono carichi di gran lunga maggiori che non la Lombardia, la Toscana, la Romagna.

Ora per raggiungere questo pareggiamento, non solo occorre che venga approvata la legge provinciale e comunale, ma anche non poche altre leggi; quella che riguarda l'istruzione pubblica, quella che definirà le strade provinciali e nazionali e le spese dei porti,

per cui non potrà bastare una intera Legislatura, trattandosi di fissare su nuove basi tutto il sistema amministrativo.

Ma questo tempo essendo ancora lontano, parmi nasca evidente la conseguenza che il presente conguaglio, anche quando potesse esser dimostrato giusto e perfetto, deve essere temperato e differito. Ed è perciò che io proponevo che senza pregiudizio di maggiori disgravi che possano competere alle diverse ripartizioni catastali, pel solo esercizio 1864 le quote di aumenti e diminuzioni fossero limitate alla metà. Pareva a me che la diminuzione alle provincie attualmente troppo gravate, trattandosi d'una metà, fosse una diminuzione non larga e discreta.

La Lombardia, per esempio, avrebbe una diminuzione immediata di due milioni (cosa di riguardo relativamente alla quota che adesso paga). Per altra parte le provincie aggravate avrebbero una mitigazione.

Non si andrebbe all'ultimo limite, il quale, anche ammesso che sia giusto, ascende ad una quota evidentemente intollerabile, dacchè fa più che raddoppiare l'imposta, ed è tale che dissesta tutta l'economia privata e pubblica, e riesce inaudita sotto il rispetto economico negli annali d'ogni paese.

Del resto la maggior parte degli oratori sembra disposta ad accettare qualche temperamento. Ora, se tale è il parere della Camera, io credo che debba accettarne uno il quale sia di qualche entità, e tale da essere riconosciuto anche dai singoli contribuenti di qualche reale e pratica utilità; chè, se invece il temperamento accolto dalla Camera si limitasse a quote tenuissime o ad una semplice dilazione di pagamento, questo non sarebbe un temperamento che potrebbe soddisfare i contribuenti, sarebbe un'apparenza piuttosto che una realtà.

Piaccia dunque alla Camera accettare o il temperamento da me proposto od un altro che dal medesimo non si discosti, il quale contenga una vera riduzione, massime per quelle provincie che verranno ad essere più aggravate.

Ove questo non avvenga, e se la Camera si limitasse ad una piccola mitigazione che prenderebbe l'aspetto di una elemosina omeopatica, per me lo dichiaro francamente, una siffatta largizione io, senza esitazione veruna, assolutamente la rifiuto.

**PRESIDENTE.** Essendo presente il deputato Jacini, ha la parola per isvolgere la seguente sua proposta:

« *Art. 1.* Il principale tributo fondiario attualmente a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, riconosciuta nella somma di lire 104,921,000, viene portato, a cominciare dall'anno 1864, a 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

« Il contingente di 110 milioni è così ripartito fra i diversi compartimenti catastali del regno:

TORNATA DEL 9 MARZO

« 1° Piemonte . . . . .	L. 20,079,400
« 2° Lombardia . . . . . »	17,717,700
« 3° Parma e Piacenza . . . . . »	2,508,000
« 4° Ex-ducatato di Modena . . . . . »	3,491,400
« 5° Toscana . . . . . »	8,585,500
« 6° Ex-Pontificio . . . . . »	11,256,300
« 7° Provincie napoletane . . . . . »	33,530,200
« 8° Isola di Sicilia . . . . . »	10,184,900
« 9° Sardegna . . . . . »	2,646,600

Totale L. 110,000,000

« I detti 110 milioni, negli anni 1864, 1865 e 1866 soltanto, saranno pagati dai singoli compartimenti sulla base della perequazione applicata per due terzi e cioè nelle cifre che seguono:

« 1° Piemonte . . . . .	L. 18,680,072 »
« 2° Lombardia . . . . . »	19,110,443 »
« 3° Parma e Piacenza . . . . . »	2,775,607 05
« 4° Ex-ducatato di Modena . . . . . »	3,436,917 »
« 5° Toscana . . . . . »	8,029,974 06
« 6° Ex-Pontificio . . . . . »	11,817,687 04
« 7° Provincie napoletane . . . . . »	33,895,232 »
« 8° Isola di Sicilia . . . . . »	9,626,042 05
« 9° Sardegna . . . . . »	2,628,024 »

Totale L. 110,000,000 »

« Le differenze fra i contingenti normali indicati al capoverso secondo e le cifre eccezionali determinate al capoverso terzo verranno dallo Stato rifuse ai contribuenti dei compartimenti di Lombardia, Parma e Piacenza, ex-Pontificio e provincie napoletane, mediante un fondo apposito da stanziarsi in bilancio a cominciare dal 1867.

« Le quitanze degli esattori serviranno di titoli per la liquidazione e riscossione dei crediti creati a favore dei contribuenti dei sopraddetti compartimenti, in virtù della presente disposizione.

« Art. 2. Come quello della Commissione.

« Si riservano però gli emendamenti ai quadri di subriparto in relazione necessaria coll'emendamento all'articolo 1. »

**JACINI.** Procurerò di essere brevissimo.

Ho avuto l'onore di presentare il mio emendamento fin dal primo giorno in cui si è aperta questa memoranda discussione. Tanta fretta di far conoscere la mia proposta non è stata accidentale; essa è la conseguenza di due potenti motivi, l'uno politico, l'altro amministrativo.

Il motivo politico consiste in ciò che io ho voluto contribuire, per quanto stava in me, per quanto stava nella misura delle scarse mie forze, a togliere a questa controversia ogni più lontana apparenza, che mai le si potesse attribuire, di essere una lotta fra due coalizioni d'interessi locali opposti; apparenza che certamente non aveva, nè poteva avere alcun reale fondamento, ma che, se fosse risultata, poteva riuscire pericolosa anche sotto l'aspetto d'una semplice apparenza. Per conseguenza mi era necessario affrettarmi ad esporre le

idee conciliative che conoscete, ad esporle io appunto, che appartengo ad una delle provincie che viene ad essere avvantaggiata dalla nuova legge.

Dal punto di vista amministrativo poi io confesso che ho sempre professata l'opinione (e non ho avuto bisogno di aspettare che nascesse la presente controversia perchè mi vi conformassi) che quando si applica in un paese un aumento d'imposta della natura di questa, un aumento che prende tali proporzioni per alcune provincie, convenga procurare possibilmente di non farne cadere il peso tutto in un colpo sui contribuenti, ma che convenga nell'interesse generale di fare il possibile per graduarne più o meno l'applicazione. Per me questo è un cardine elementare di buona amministrazione; epperò ho creduto bene di metterlo innanzi, perchè mi sembrava l'unico faro, il quale ci potesse guidare verso una transazione ragionevole, conforme ai buoni principii amministrativi che non si debbono mai dimenticare.

Del resto, nel compilare il mio emendamento ho procurato di evitare egualmente due scogli. Io non poteva formulare proposte che fossero troppo scarse ed insufficienti verso le provincie maggiormente danneggiate dalla legge; nè d'altra parte io poteva troppo abbondare verso di esse.

Ho dovuto investigare prima di tutto fino a quale estremo limite di concessioni si potesse arrivare verso le provincie più danneggiate dalla legge, pigliando per norma non già i principii di giustizia assoluta, ma i principii di equità e di buona economia. Se da questa investigazione le concessioni fossero risultate troppo scarse, sarebbe stato inutile e indecoroso metterle innanzi per la tema di offendere egregi colleghi, nonchè le nobili popolazioni che essi rappresentano.

Fortunatamente queste concessioni, che ho riconosciuto potersi fare, risultarono abbastanza rilevanti; esse si esprimono colla cifra di un bel numero di milioni. Io pertanto ho creduto di doverle presentare tutte e subito, e senza mercanteggiare, con fermo proposito per altro di non fare un passo più in là.

Se non che egli è fuor di dubbio che anche avendo in vista uno scopo politico e uno scopo amministrativo, non mi era lecito dimenticare i principii della giustizia.

Profondamente convinto come sono e come era già da molto tempo qual membro della Commissione governativa, che le cifre determinate dalla legge come contingenti normali dei diversi compartimenti, non superano, per nessuno, la cifra che a questi compartimenti spetta giustamente, non era già sull'alterazione dei contingenti che avrei pensato fondare una proposta di transazione.

Profondamente convinto che parecchie delle provincie che andranno ad essere vantaggiate dalla legge, si trovano in condizioni tutt'altro che floride, si trovano anzi in condizioni, spero temporariamente soltanto, di vera decadenza economica, io non poteva formulare una proposta la quale tendesse a far pagare a queste

province più di quello che pagavano nel 1863 e che sopportavano impazientemente come cosa ingiusta e superiore alle loro forze.

Il limite estremo sul quale io potevo fondare una proposta, rispetto a queste province, doveva consistere tutt'al più in ciò che esse continuassero momentaneamente a pagar quello che pagarono prima d'ora.

Mi pare che il mio emendamento eviti egualmente entrambi gli scogli del troppo e del troppo poco.

Io ho prestato la più grande attenzione alla discussione, ho seguito col massimo interesse i discorsi eloquenti degli oppositori a questa legge; ma gli egregi oratori non si offenderanno, se io dirò che i loro discorsi, per quanto eloquentissimi, non mi hanno menomamente scosso nelle mie convinzioni. Io pertanto mantengo sostanzialmente l'emendamento che ho proposto fino dal primo giorno. Mi pare che intorno ad esso si potrebbe raccogliere una maggioranza, non geografica, ma una maggioranza, non dirò ministeriale, ma governamentale, ma di rappresentanti di tutta la nazione.

È vero che nessuno di coloro che aderissero a questo o ad un somigliante emendamento (imperciocchè io non ci tengo alla redazione della mia proposta, qualora ne vengano conservati gli elementi essenziali), potranno vantarsi di soddisfare interamente alle esigenze dei rispettivi territori che rappresentano; ma i rimproveri appunto che arriveranno da parti opposte, per ragioni diametralmente opposte, dimostreranno che quelli che vi aderiranno avranno colpito collettivamente nel segno. (*Rumori*)

I rappresentanti delle province più danneggiate dalla legge potranno dire ai loro committenti: noi abbiamo combattuto valorosamente (e di ciò i fautori della legge sono disposti a render loro piena testimonianza), noi abbiamo difeso il terreno palmo a palmo, ma alla fine ci siamo trovati contro ad una maggioranza compatta e perfettamente convinta di avere la ragione dalla sua. La legge doveva passare; noi abbiamo salvato tutto quello che si poteva salvare, noi vi abbiamo procurato concessioni assai rilevanti.

I rappresentanti delle province che vanno ad essere avvantaggiate dalla legge potranno dire a loro volta: noi potevamo vincere completamente, potevamo stravincere; ma la vittoria era pericolosa pel bene d'Italia, di quell'Italia i cui interessi multiformi e collettivi voi ci avete chiamati a tutelare. Pensate che, anche accettando un temperamento, per voi alla fin fine si tratta di pagare momentaneamente poco su poco giù ciò che già pagavate, quantunque l'imposta fondiaria del regno si aumenti di 20 milioni, mentre che per altre province si tratta invece, anche accettandosi il temperamento, di assumere un onere assai grave.

Ricordatevi che per alcune di queste province la nuova legge equivale ad un'espropriazione di valori fondiari molto considerevole, espropriazione che è giusta, che è forse al disotto del giusto, secondo ogni presunzione e secondo la certezza che noi abbiamo;

ma bisogna confessare per altro che per questa espropriazione non si poterono raccogliere tutti quei documenti dimostrativi di dettaglio che erano desiderabili da parte degli espropriati, trattandosi di un'espropriazione di questa fatta, e ciò per affrettare a voi il giorno della giustizia. Siamo certissimi che nessuno resta realmente danneggiato, ma per ottenere su ciò una dimostrazione minuta, che sfuggisse ad ogni appunto, sarebbe occorso molto tempo ancora.

Per conseguenza io credo che questo emendamento, oppure qualcosa di simile, nei punti essenziali, possa ottenere una forte maggioranza.

Non aggiungerò altre parole. Signori, i tempi si ingrossano; potrebbe darsi che sopravvenissero avvenimenti gravi; che questi avvenimenti non ci sorprendano disuniti e discordi! (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ora il deputato Lanza ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Eccone il tenore:

« *Aggiunta all'articolo primo:*

« Gli aumenti e le diminuzioni risultanti dal conguaglio dei contingenti summentovati sono ripartiti in quattro anni ed in quote uguali secondo la seguente tabella:

1864	1865	1866	1867
16,850,523	17,819,641	18,788,757	19,757,874
20,931,616	19,967,316	19,003,016	18,038,717
3,110,295	2,909,769	2,709,243	2,508,718
3,368,886	3,409,822	3,450,759	3,491,694
7,256,839	7,594,760	7,932,679	8,270,598
6,197,167	5,984,434	5,771,698	5,558,963
6,317,952	5,188,239	6,058,525	5,928,810
68,531	68,531	68,533	68,534
14,362	14,362	14,362	14,362
12,598,012	12,255,566	11,913,118	11,570,699
34,351,540	34,077,812	33,804,084	33,530,355
7,927,389	9,346,456	9,765,522	10,184,586
2,604,851	2,618,830	2,632,809	2,646,739
109,999,951	109,999,972	109,999,987	110,000,000
+ 49	+ 28	+ 13	

« Nel quarto anno però dovrà essere applicata un'altra ripartizione di detti contingenti quale risulterà da una nuova perequazione le cui basi siano preventivamente determinate per legge. »

**LANZA.** Signori, il mio emendamento è un corollario del discorso da me fatto in una seduta precedente. In quella contingenza fu mio divisamento di dimostrare che la ripartizione dei contingenti d'imposta stabilita dalla presente legge non è esatta, perchè incerti furono tutti gli elementi da cui emana, e taluni di essi, a mio avviso, sono manifestamente erronei.

La conclusione rigorosamente logica di questa mia dimostrazione sarebbe stata quella di emettere un voto

contrario alla legge: ma, o signori, qui noi non dobbiamo mai limitarci a considerare la questione sotto un solo aspetto, è necessario che i deputati abbiano sempre presenti alla mente tutte le conseguenze delle loro deliberazioni, le quali, quando si consideri esclusivamente la questione di cui si tratta, possono parer giuste ed utili, ma quando invece si mettano a fronte tutti gl'inconvenienti, i danni che sotto l'aspetto finanziario e politico ne potrebbe soffrire il paese dal rigetto di una legge, allora di necessità la prudenza consiglia di modificare e temperare il proprio voto anche con qualche sacrificio della logica, che non si farebbe qualora il giudizio dovesse unicamente procedere dalle ragioni intrinseche di un dato schema di legge.

Or bene, o signori, io dopo avere posto sulla bilancia queste considerazioni politiche e finanziarie, e meditato sulle conseguenze di una reiezione di tal disegno di legge, ebbi il convincimento che da siffatta deliberazione ne andrebbe sconvolto tutto il sistema finanziario, o ne soffrirebbe assai il credito pubblico dello Stato, e direi anche la nostra riputazione politica in faccia all'Europa. Quindi, mosso da queste ragioni gravissime, ho detto: meglio è l'essere alquanto in contraddizione colla logica che contribuire a recare al paese sì grave danno. (*Bravo!*)

Questa è una tal legge, la quale indipendentemente dall'opinione più o meno favorevole che se ne possa avere, debb'essere accettata con quei temperamenti i quali possano, per così dire, stare di mezzo alle ragioni addotte in favore e contro, ed in questo modo riunire una maggioranza veramente italiana, la quale valga ad impartire autorità alla legge, evitando tutte le conseguenze nocevoli e disgustose che dalla reiezione di essa potrebbero avvenire.

Io ho creduto di trovar questo temperamento, e se non m'illude il mio giudizio, io penso che la proposta da me presentata nell'esordire di questo grave dibattito sia quanto mai discreta e moderata, poichè in essa mi sono limitato a stabilire che gli aggravii esorbitanti, i quali cadrebbero sopra alcuni compartimenti, sieno temperati da una graduazione.

Con questo la legge non resta in alcun modo offesa, poichè non si tratta che di renderne più agevole l'applicazione e farne sentire poco a poco gli aggravii per impedire appunto che questi, cadendo in modo repentino sulle popolazioni agricole, possano suscitare qualche grande malcontento, mettere in angustie molte famiglie, ed inoltre mettere alcune provincie nell'impossibilità di pagare.

In quanto alla parte d'aggravio che a me pare eccessiva in causa degli errori che credo essere occorsi in questa perequazione, ho supposto che questi possano stare in una data proporzione col conguaglio medesimo, ho supposto che approssimativamente potessero stare tra il terzo ed il quarto sia degli aumenti che delle diminuzioni. Perciò parmi ragionevole lo stabilire che le provincie le quali saranno molto aggravate da

questo conguaglio non siano tenute a pagare l'ultima porzione dell'aumento senza che venga un nuovo giudizio a determinare se veramente toccherà ad esse di pagarla, venga una revisione più esatta della perequazione a decidere se debbono contribuire di più o di meno.

Verrà dimostrato, come taluni suppongono, che si debba pagare di più? Ebbene, allora queste provincie si rassegneranno a sopportare tal peso, giacchè scorrendo che la nuova perequazione si sarebbe fatta con maggiore accuratezza e per conseguenza giustizia vorrebbe che essi sottostassero anche ad un maggiore aggravio.

Dunque ben vedete che col mio emendamento io non miro ad altro che ad agevolare l'applicazione della legge.

Io non tendo a esautorarla, io tendo unicamente ad evitare che si commetta, nel dubbio, qualche ingiustizia: non sono io che voglia fin d'ora erigermi a giudice che questa vi sia o no; ne rimando il giudizio ad un nuovo tribunale, cioè ad una nuova perequazione, ad una nuova revisione dei contingenti d'imposta. Perciò stabilirei col mio emendamento che nel quarto anno, cioè nel 1867, debba essere applicata una nuova perequazione della fondiaria, e nel caso che non venisse in quell'anno applicata spetterà al Governo ed al Parlamento il decidere se per quell'anno sia o no il caso d'imporre l'ultimo quarto di aggravio.

Lungi adunque da me l'accusa che io voglia con questo emendamento assolutamente disdire alla legge, giacchè il significato del mio emendamento non è questo.

Veramente gli argomenti da me addotti contro il progetto di conguaglio tenderebbero a questo risultato. Ma, come già dissi, considerazioni politiche e finanziarie mi vietano di seguirlo, ed invece col mio emendamento io miro a rendere possibile l'approvazione della legge per parte tanto de' deputati delle provincie aggravate quanto di quelli che appartengono a provincie alleggerite, e perciò a dare alla legge maggiore autorità e forza morale; io miro inoltre ad agevolare e rendere meno difficile l'applicazione della stessa legge rendendo colla graduazione degli aumenti più tollerabile l'aggravio dell'imposta.

Chiarito così il vero significato del mio emendamento, vediamo ora se le argomentazioni che io feci nel precedente mio discorso per dimostrare questa mia proposta sotto ogni aspetto conveniente ed equa, siano state infirmate dai discorsi degli onorevoli miei oppositori.

Io non dirò, signori, che le obiezioni fatte dai miei oppositori alle cose da me esposte siano tutte inconcludenti, che nessuno degli argomenti da me arrecati sia stato validamente combattuto, che tutti i fatti da me allegati assolutamente rimangano incolumi; io non ho certo tal presunzione; a me pare però che gli appunti i più gravi che vennero mossi da me e da parecchi miei colleghi al progetto di conguaglio sussistono

tuttora, e che non sono stati dai miei contraddittori efficacemente combattuti.

Accennerò solamente i principali.

Due furono gli oratori che particolarmente presero a ribattere le censure apposte a questo progetto di legge, l'onorevole ministro per le finanze ed il relatore della Commissione, con considerazioni più generiche il primo, il secondo discendendo ai fatti.

Or bene, mentre di buon grado faccio plauso ad entrambi, giacchè non fece loro difetto nè la copia e l'eleganza del dire, nè la forza delle argomentazioni da cui si può in ispecie, per parte dell'onorevole relatore, inferire con quanta persistenza e buon frutto abbia rivolto i suoi studi sopra questa intricatissima questione, debbo tuttavia conchiudere che il risultato dei loro ragionamenti non giunse a persuadermi dell'insussistenza delle più gravi censure mosse alla legge.

Entrambi hanno dichiarato che quanto ai procedimenti seguiti per raccogliere i dati e farne i riassunti che dovevano servire a ricavare il valor venale e il saggio medio degli interessi, non vi sia nulla a ridire; che l'operazione è stata condotta con tutta la regolarità desiderabile, che fu riveduta di poi, e che per conseguenza a questo riguardo il Parlamento può essere tranquillo non esservi occorso alcun errore.

Questa dichiarazione quando fosse dimostrata vera sarebbe di massima importanza, giacchè ci assicurerebbe che la base principale su cui è fondato il conguaglio è esatta, almeno per quanto lo potevano permettere gli studi e l'accurata vigilanza del Governo e de' suoi funzionari.

Ma come si può asserire una tal cosa, quando è incontestabile che questo spoglio è stato fatto in diversi uffici provinciali, senza che nessun funzionario superiore sia stato delegato per riconoscere se veramente esatti erano i risultamenti ottenuti?

Io so bene che la Commissione governativa aveva consigliato il Ministero a delegare dei *commissari probi ed intelligenti* per sorvegliare questa delicata operazione, ma so pure che questi commissari non furono nominati.

Come volete poi che nell'ufficio centrale di Torino, dove si fecero i riassunti, si potesse controllare l'operazione che riflette l'appuramento dei contratti?

Come è egli possibile, senza aver tutti i contratti sotto gli occhi, riconoscere se nel valore venale del fondo sieno stati contemplati sì o no certi valori estranei affatto al valore del fondo stesso?

So che agli uffici provinciali si sono date istruzioni, ma non si è verificato in niuna maniera che quelle istruzioni siano state osservate con sufficiente esattezza.

Io ho esaminato, o signori, parte di questi spogli de' contratti di compra e vendita, ed ho riconosciuto che pur troppo le difficoltà e gli appunti che io aveva mossi sono quanto mai sussistenti. Ho trovato che non dappertutto si è proceduto colle stesse norme, che certi valori in alcuni siti si sono eliminati, in altri no, e questo non certamente per mala volontà, ma appunto

perchè questi lavori erano sparpagliati in tante provincie, fatti in tanti uffizi e da tanti impiegati diversi, nè essendo poi riveduti nei loro particolari, di necessità dovevano dar luogo a molte inesattezze e disparità di apprezzamenti.

Vi accennerò solamente alcuno di questi divari: io, ad esempio, ho esaminati gli spogli dei contratti per la provincia di Torino, e particolarmente per questa città, ed ho bensì veduto che all'ufficio centrale si sono cancellati molti contratti, i quali manifestamente apparivano contratti di terreni detti *fabbricabili*, destinati per edifizii, ma ciò non ostante moltissimi altri furono registrati e tenuti in conto per ricavarne il valore venale, benchè dal prezzo loro sia evidente non essere destinati all'agricoltura.

Ho veduto molte e molte cifre in cui un ettare è stimato 20, 25, fino a 30 mila lire.

Ora, io vi domando se il reddito di un capitale di quest'entità possa veramente corrispondere al reddito agrario di un ettare, per quanto fertile esso sia.

Vi accennerò un altro caso: vi dirò che una gran parte dei contratti che riguardano, a cagion d'esempio, le antiche provincie, appartengono principalmente a località dove per un privilegio, direi, provvidenziale non essendovi la malattia così detta *crittogama* delle uve, si ottiene un prodotto considerevole assai maggiore dell'ordinario, per cui nei contratti di compra e vendita che si sono fatti in questi paesi il valor venale dei terreni è almeno il doppio di quello che dovrebbe essere in tempi normali.

Or bene, in causa di questi pochi contratti si trovano dei comuni intieri in cui la media dell'ettare ascende a 4500 lire, ed è materialmente vero questo valore, ma non si è posto mente che questi prezzi sono tutti provvisori e dipendenti da cagioni eccezionali e temporarie, per cui non possono indicare il valore stabile di quei terreni.

Se si pagarono prezzi così elevati ciò proviene perchè gli acquistatori di quei terreni vitati speravano di poter in quattro o cinque anni rimborsarsi di buona parte del capitale speso col maggiore ed eccezionale prezzo del raccolto. Or bene, nel fare lo spoglio dei contratti non si doveva forse tener conto di queste circostanze?

Nè qui si tratta soltanto della differenza di qualche centinaio di mila lire, io vi parlo di cinque circondari, i quali sommati assieme presentano un valore contrattuale di 90 e più milioni sopra 352 milioni ricavati per tutte le antiche provincie.

Dunque ben vedete, o signori, che in questo spoglio di contratti, nell'appurare il valore venale dei terreni, si sono presi gravissimi abbagli, i quali naturalmente non potevano fare a meno che influire anche sul ricavo della rendita.

Perciò non si dica più che questo spoglio dei contratti sia stato fatto esattamente e riveduto con accuratezza. Per credere ciò non basta una dichiarazione del Ministero, ma bisogna che vi corrisponda il fatto.

## TORNATA DEL 9 MARZO

Certo, fino a prova contraria, io sono dispostissimo a tener per buone e per vere le dichiarazioni dei miei colleghi e dei ministri, ma quando le prove materiali esistono in contrario, permettetemi, o signori, di contraddirle e di dire che questi signori hanno dichiarato bensì quello che credevano vero, e loro fu riferito come tale, ma se avessero consultati gli Atti, direi, del processo, avrebbero veduto che vi esistono pur troppo gravi errori, e che non si può dire che il lavoro sia stato condotto come avrebbe dovuto esserlo.

Dunque a tale proposito sta perfettamente quanto io diceva, che lo spoglio dei contratti essendosi fatto senza unità di metodo e di direzione, senza il debito controllo, senza una verifica ed una sorveglianza superiore, ne venne che errori dovettero accadere. E di fatti questo è così vero che, tanto la Commissione governativa quanto la parlamentare hanno declinato la responsabilità riguardo allo spoglio di questi contratti.

È ben vero che l'onorevole Allievi osserva che in una operazione di conguaglio di questo genere fosse forse più vantaggioso di prendere i contratti tai quali si presentavano che di fare una specie d'appuramento dei medesimi, giacchè egli diceva che questo era il solo mezzo per poter comprendere tutte le eventualità dei contratti, e per conseguenza di poter in questo modo abbracciare una maggior quantità dei casi diversi che si presentano nelle contrattazioni.

Ma, o signori, io credo che qui ci è stato un equivoco; l'onorevole Allievi non ha per certo voluto negare la necessità di fare degli appuramenti ai valori compresi nei contratti per la parte estrinseca al valor vero del fondo. Io penso che non ha voluto dir questo; ha inteso forse di non fare una separazione dei contratti tra piccoli e grandi, cioè tra quelli che rappresentano una piccola e quelli che rappresentano una grande proprietà. In questo senso io sono perfettamente d'accordo con lui, ma allora sta sempre che l'appuramento che ho accennato prima, dei valori che non si riferiscono al fondo, doveva essere scartato, e che di fatto non lo fu in tutti i casi.

Un'altra obiezione era quella relativamente al modo seguito per applicare il saggio d'investimento dei capitali impiegati in istabili. Qui sappiamo che questi saggi d'investimento furono prima ricavati dai periti locali per ogni circondario, poi vennero raccolti presso il Ministero, quindi collazionati. In seguito si ricavò una media di questi saggi per ogni circondario ovvero provincia e per ogni compartimento.

Or bene, anche su questo punto io osservai che nel modo con cui si fece questa importante operazione sui saggi d'investimento lascia molto sospetto che il saggio ottenuto non sia prossimo alla verità. Diffatti, se voi esaminaste i dati che vennero somministrati dai periti locali come furono esaminati da me e li confrontaste col primo riassunto che venne di poi comunicato alla Commissione governativa dal Ministero, è impossibile che voi possiate riconoscere che veramente il saggio medio per ogni compartimento e per ogni provincia,

quale venne riassunto, corrisponda esattamente ai diversi saggi circondariali, come vennero raccolti in ciascuna località.

Prima di tutto avverto che questi dati provennero da due sorgenti diverse, cioè dai prefetti e dai periti locali. Le prime informazioni furono somministrate nel principio dell'anno 1862, le altre verso la metà dello stesso anno.

Fra le une e le altre, o signori, si osserva una differenza notevolissima, e non si sa se il Ministero si attenne ai dati che pervennero direttamente dalle prefetture od a quelli forniti dai periti locali, ovvero se si sia adottata ancora qui una media. Non è dato di scorgere dai documenti quale sia stato il procedimento che si è seguito.

Ma dirò solo che, per certe provincie e compartimenti, il saggio è talmente, in complesso, diverso da quello che risulta nei lavori della Commissione, che è impossibile il poter farsi un concetto del criterio seguito per determinarlo.

Da ciò ne venne per necessità che si sono sceverati molti saggi e si sono scartati quelli che si credeva eccedere un certo limite, sia in più, sia in meno.

Ora, del come si siano sceverati e con quali norme, non rimane, per quanto io sappia, traccia alcuna.

Io suppongo che tutto si sia fatto per il meglio, ma non è men vero che vi manca una dimostrazione appagante.

Dunque neanche qui si può fare a fidanza che i saggi i quali vennero definitivamente accettati siano veramente quelli i quali si accostano alla verità.

Osservo di più, che per le diverse circoscrizioni si prese una media aritmetica, per altre una media quasi geometrica.

I periti di alcuni circondari mandarono al Ministero più saggi, altri un saggio complessivo, per talune provincie non si ebbe dai periti che un solo saggio medio; quelli i quali mandarono un saggio complessivo presero una media fra i diversi saggi che sono in uso nelle diverse zone del territorio circondariale o provinciale: in questi casi è certo che la media del saggio fu aritmetica e non geometrica.

Così pure la Commissione ed il Ministero, quando dovettero ridurre ad un solo saggio medio i diversi saggi che sono pervenuti dallo stesso circondario o provincia, dove non si era ricavata la media sul luogo, hanno dovuto prendere una media aritmetica, perchè non conoscevasi il valore venale dei terreni appartenenti alle varie zone a cui era applicato un saggio diverso. Non avendo per conseguenza il dato di questi valori, non avendo neppure le superficie relative, era impossibile il prendere un saggio geometrico. Questo saggio geometrico si è poi fino ad un certo punto adottato quando si trattò di applicarlo alle provincie di alcuni compartimenti ed ai compartimenti stessi; e dico fino ad un certo punto, perchè il sistema ivi seguito, la Commissione lo sa, non conduce neppur esso ad una vera media geometrica.

Ma, comunque sia, io mi sono limitato nel mio discorso, ad avvertire che, quanto alle medie dei saggi circondariali, non v'era dubbio alcuno che esse medie si sono prese aritmeticamente e non geometricamente, e che perciò non potevano rappresentare la verità del saggio dei valori venali.

Osservai inoltre che le diminuzioni recate a più riprese alla rendita effettiva, quale venne trovata dapprima per ogni compartimento, non furono tutte il risultato dell'applicazione del saggio come la Commissione ed anche il Ministero hanno sempre sostenuto; e neanche quelle diminuzioni si fecero per riguardo ai possibili errori commessi, ovvero per proporzionare la rendita alla diversa entità dei contratti, graduandola appunto in ragione della possibilità maggiore o minore di questi errori e dell'entità media dei contratti.

Io osservava invece, che la riduzione fatta per queste considerazioni era limitata a pochi milioni, vale a dire che la riduzione della rendita proveniente dalla diminuzione nel saggio dell'interesse, non aveva prodotto altro risultato tranne quello di portare la rendita totale da 1108 milioni a 991 milioni; che poi la riduzione maggiore, cioè di 119 altri milioni, è stata determinata da altre considerazioni che tuttora s'ignorano; cosicchè la rendita da 991 milioni fu ridotta a 872 senza una giustificazione abbastanza chiara ed esplicita.

Or bene, io attendeva a questo riguardo delle spiegazioni, e l'onorevole relatore, come in tutto il resto, non ha scansata la difficoltà, ed ha francamente dichiarato che questa grande riduzione si era bensì praticata indipendentemente dalla graduazione dei saggi, ma ch'essa era stata determinata da una considerazione economica di grave momento, vale a dire dalla considerazione che i valori venali contrattuali, come altresì la rendita che si vuol ricavare da un dato capitale applicato ad un fondo, non esprimono nettamente la rendita imponibile: che perciò era necessario per questo riguardo diminuire di un tanto questa rendita commerciale per formarne una rendita imponibile.

Questa sarebbe stata la causa determinante di questa forte diminuzione di 119 milioni.

Io non voglio contestare questa ragione, direi, economica, cioè a dire che non si debba confondere la rendita commerciale colla rendita imponibile, ma a me pare che se si doveva fare una diminuzione, essa doveva essere graduata egualmente per tutti i compartimenti in proporzione della rispettiva rendita.

Or bene, io credo di avervi già presentata una tabella, da cui risulta che questa diminuzione di 119 milioni sulla totalità della rendita effettiva si fece in proporzioni assai diverse, cioè a dire alla Toscana, per esempio, si ridusse il 10 per cento, alla Sicilia il 17, alla Lombardia il 17, al Piemonte l'11, alle Romagne il 14, ecc.

Dunque io non comprendo come mai, volendosi applicare una norma, la quale influisce egualmente su

tutti i compartimenti, si sia poi tenuta una proporzione diversa di disgravio tra compartimento e compartimento.

Per conseguenza anche a questo riguardo a me pare che stia sempre ferma la mia obiezione, che tanto nella scelta dei saggi quanto nella riduzione della rendita, si sono commessi degli arbitrii, i quali non si può in nessun modo dimostrare che siano conformi a giustizia.

Feci notare inoltre che un'altra differenza grave può risultare nel conguaglio dall'avere per taluni compartimenti riuniti i due enti catastali, fabbricati e terreni, mentre in altri invece si tennero separati.

Io, dietro a dichiarazioni autorevoli e non sospette, asseriva alla Camera che una rendita effettiva più o meno minore sia risultata a favore di tutti i compartimenti dove le valutazioni della rendita si fecero ad enti catastali misti, e che da ciò cadeva per conseguenza a carico di tre soli compartimenti, dove i catasti sono separati, un maggiore contingente d'imposta. Questi tre compartimenti sono il Piemonte, la Lombardia per due terze parti, e la Sardegna. Calcolava quindi, attenendomi ai dati dell'onorevole Possenti, che la differenza poteva essere almeno del 5 per cento, e che perciò la differenza sulla rendita potesse salire intorno a 18 milioni, il che veniva poi a riassumersi a circa lire 2,000,000, le quali avrebbero dovuto essere sopportate fra quei compartimenti a enti catastali misti, sgravando d'altrettanto i tre compartimenti a enti catastali separati.

Che il vantaggio di una minore rendita imponibile esista a favore dei compartimenti ad enti misti questo è stato ammesso da tali e tante persone che non so veramente come si possa ancora contestare. È stato ammesso anche da coloro i quali difendono la legge, da coloro che hanno preso parte ai lavori, che si sono veramente addentrati in tutti i particolari di questo labirinto di calcoli.

L'onorevole Bellini, per esempio, il quale, per quanto riguarda le Romagne, trovava ingiusto che la Commissione parlamentare avesse voluto dividere quello che la Commissione governativa aveva unito, e diceva che questo era ingiusto perchè, se si faceva questa separazione dei due enti catastali per le Romagne, bisognava pur farla per tutti gli altri compartimenti; che diversamente non erano più a condizioni uguali, che il compartimento romagnolo sarebbe stato aggravato di più.

La Commissione governativa, per mezzo del suo relatore il marchese Del Maino, giustificava colle stesse ragioni la compenetrazione fatta dei due catasti, e la Commissione predetta approvava.

L'onorevole Possenti dichiarò pure nel suo opuscolo *Della difesa del conguaglio*, che questa differenza di minore rendita si verifica più o meno per tutti i compartimenti a catasti misti con iscapito di quelli a catasti separati.

Or bene, come si può ora contestare e dire che que-

TORNATA DEL 9 MARZO

sta differenza esiste unicamente per il compartimento delle Romagne e non per gli altri?

Due sono, a mio avviso, le cause principali che possono influire a rendere minore la rendita ricavata dai catasti misti a preferenza di quella che si ricaverebbe dai catasti separati, nè bisogna confondere l'una coll'altra, come parmi abbia fatto l'onorevole relatore. L'una può dipendere dal minore saggio d'investimento dei capitali in case che in terreni; l'altra da una mancanza di perequazione tra i due catasti. Qualora sia vero che in quasi tutti i compartimenti la valutazione del capitale o della rendita imponibile dei terreni sia stata fatta diversamente da quella delle case, vale a dire, che si sia sottratta una porzione maggiore di rendita lorda dei terreni di quanto siasene sottratta dalla rendita lorda delle case per costituire la rendita imponibile, egli è evidente che in questo caso la rendita censuaria relativa alle case si avvicinerà di più alla rendita effettiva di quello che la rendita censuaria relativa ai terreni.

In questo caso, la cifra dell'estimo afferente al valore venale contrattuale delle case risulterà più piccola di quella relativa ai terreni, e perciò ricavandone il valore venale dell'unità di estimo, questa cifra del valore venale sarà pure più piccola, per cui, moltiplicandola coll'estimo totale, vi darà un valore venale complessivo ed una rendita effettiva anche più piccola di quella dei terreni. Mescolando pertanto questi elementi relativi alle case con quelli relativi ai terreni, si fa partecipare gli stessi vantaggi anche al valore venale ed alla rendita di questi, e perciò la rendita complessiva dei due valori case e terreni risulta minore del vero.

Inoltre, se è vero che in tutti i compartimenti il numero dei contratti relativi alle case, proporzionalmente all'ente catastale complessivo delle case, sia stato molto maggiore di quello dei terreni, ecco che si presenta un'altra causa che può avere influito nella deduzione del risultato della rendita effettiva dei due catasti.

Or bene, questo fatto che la rendita censuaria delle case sia stata determinata in modo più alto di quella dei terreni, a me è parso che sia generale per tutti i compartimenti.

Percorrete i catasti, e vedrete che quasi dappertutto si è tenuta la norma di dedurre dal 25 al 35 per cento del fitto che si ricava dalle case, mentrèchè per i terreni la riduzione è almeno dei due terzi. Dunque è incontestabile che la lira censuaria per i fabbricati deve essere ovunque maggiore di quella delle terre.

Inoltre è incontestabile che il numero dei contratti relativo alle case fu raccolto in maggior copia di quello che si sia fatto per i terreni, e questo è perchè la raccolta si fece particolarmente nei grandi centri. Questo fatto io lo asserisco sulla testimonianza del deputato Possenti, il quale lo afferma nel precitato suo opuscolo (la testimonianza non parmi in niun modo sospetta).

Credo che non sia il caso d'intraprendere a questo

riguardo una maggiore dimostrazione, la quale sarebbe assai difficile di fare oralmente senza il sussidio d'operazioni aritmetiche. Non può neppure essere contestata la verità del fatto che il saggio d'investimento del capitale in fabbricati sia minore relativamente al saggio d'investimento del capitale in terreni. Questo fatto concorre pure a diminuire la rendita effettiva dei compartimenti dove mescolati sono gli elementi dei due catasti. Cosicchè a doppio titolo rimangono questi compartimenti favoreggiati.

L'onorevole relatore ha però affermato nel suo discorso, che il saggio d'investimento è minore per le case solamente nelle Romagne, e che negli altri siti è maggiore.

Se ha detto questo, egli è, credo, nell'errore.

**ALLIEVI, relatore.** Non ho detto questo.

**LANZA.** Ho esaminato i saggi relativi ai fabbricati, e li ho trovati dove più, dove meno inferiori a quelli dei terreni, all'infuori di Parma e di Piacenza. Nel resto del regno il saggio d'investimento riguardo ai fabbricati è inferiore al saggio d'investimento relativo ai terreni, eccetto in alcuni siti dove è al medesimo eguale. Dunque, se si mettono insieme fabbricati e terreni, due cause concorrono a diminuire la rendita.

Per ciò, se questo è vero, rimane pur vero quello che ho già asserito, che da questa minore rendita che si avrebbe a favore dei compartimenti dove i catasti sono mescolati insieme, ne è derivato indirettamente un maggior aggravio per quei compartimenti, i quali hanno i catasti separati. È questa una ragione di più per aver riguardo a questi compartimenti.

Signori, non tornerò più su altri appunti che feci nel precedente mio discorso, quantunque mi paia che non siano stati totalmente risolti: non voglio prostrarre più oltre questa discussione. Sento che la Camera desidera di venire ad una conclusione, quindi non trarrò più a lungo il mio ragionamento, quantunque vi fossi quasi trascinato e per la natura stessa della materia dibattuta, e per le tante risposte che mi vennero fatte.

Ma a me sembra che per confermare l'emendamento da me proposto bastino le considerazioni fin qui svolte, le quali, a mio avviso, dimostrano che veramente noi non possiamo rimuovere affatto il sospetto, che questo conguaglio pecchi d'inesattezza, e che non vi sia molta probabilità che siansi commessi degli errori, i quali in questo caso bisogna sempre evitare che cadano a danno di coloro che in qualsiasi contingenza sarebbero sempre aggravati, poichè nel dubbio è sempre meglio che coloro che sono da sgravare siano meno sollevati che non di pesare ingiustamente su quelli che sono da aggravare.

Perciò io confido che la Camera vorrà fare buon viso al mio emendamento. Confido che sarà accettato da tutti i partiti, come prova di quel desiderio che abbiamo tutti di conciliazione e di procedere nella difficile opera dell'ordinamento sì finanziario che amministrativo, con quella unità di spirito, con quel sentimento veramente unitario che tutti c'ispira.



**MICHELINI.** Chiedo di parlare sopra l'emendamento Lanza.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro per le finanze ha la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io mi riservo di esprimere il mio avviso quando avrò ascoltato tutti gli svolgimenti delle proposte fatte sull'articolo primo, per poter far conoscere l'opinione del Governo. Mi parrebbe opportuno il parlarne complessivamente, giacchè questo mi abbrevierà molto la via, e renderà alla Camera meno lungo il fastidio di ascoltarmi.

Per ora non farò che una sola considerazione allo scopo di chiarire anche meglio il punto ieri sollevato dall'onorevole Saracco.

Dissi ieri che certamente l'errore da lui accennato non poteva essere che un errore di stampa, giacchè l'insieme delle colonne dava la stessa somma che davano parte a parte tutti gli specchi particolari. Più tardi, esaminando meglio la cosa, ho veduto che non vi è neppure errore di stampa e che tutto è esatto.

Ma come mai, dice l'onorevole Saracco, avete in questo quadro per il decimo di guerra 541,890 lire mentre deve dare un milione e più?

La spiegazione di questo sta nella circostanza che mentre il decimo di guerra fu messo nelle Marche, nell'Umbria, a Benevento e a Pontecorvo sotto il proprio suo nome di *decimo di guerra*, nelle Romagne invece fu posto sotto il nome di *spese militari*. E il numero 15 che dice *spese militari*, e porta 521,778 lire, corrisponde precisamente al decimo di guerra delle Romagne.

Infatti, sommando questi due titoli, si forma il decimo di guerra complessivo per tutti gli Stati ex-romani. La somma di lire 541,890 cui l'onorevole Saracco accennava, non è l'intero decimo di guerra di quelle provincie, ma riguarda solamente le Marche, l'Umbria, Pontecorvo e Benevento. Per avere l'intera somma bisogna aggiungere le lire 521,778 iscritte sotto il titolo di *spese militari*, a mente del decreto 31 ottobre 1859 del governatore delle Romagne, che impose a favor dell'erario un decimo sull'imposta prediale per far fronte alle spese militari.

Io credo che queste spiegazioni basteranno a chiarire il punto di fatto della cifra.

Mancano sempre le altre spiegazioni relative alla parte d'imposta provinciale che passerebbe all'erario, e le altre spiegazioni relative alle tabelle, che io mi farò un pregio di fornire, quando le tabelle stesse verranno in discussione.

**SARACCO.** L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto sapere che il decimo di guerra, per ciò che riguarda il compartimento ex-Pontificio, o almeno delle Romagne propriamente dette, sta sotto il nome di *Spese militari, casermaggio ed arruolamento*.

In verità questa notizia mi giunge nuova, ed io non so comprenderla affatto, perocchè a pagina 526, se non cado in errore, del volume che tiene presentemente sotto mano il signor ministro, il decimo di guerra per

le provincie componenti il compartimento ex-Pontificio viene calcolato in una somma superiore al milione, e quindi debbo credere che il decimo di guerra non abbia niente di comune colle spese militari, arruolamento e casermaggio.

Del resto io non posso con piena sicurezza delle mie parole contraddire alle dichiarazioni del signor ministro, perchè egli di questo, come di molte altre cose, è esperto più che io non sia.

Ma, mentre mi riservo a mia volta di esaminare meglio la cosa e di ritornare sopra quest'argomento, quando appunto verrà in esame l'articolo 7, mi giova intanto fare una semplice osservazione che, a mio avviso, è di molto valore.

Il signor ministro diceva poc'anzi che le spese militari di arruolamento e casermaggio più non si dovevano o non si devono riscuotere nel compartimento ex-Pontificio, o almeno nelle Romagne propriamente dette, poichè un decreto del dittatore dichiara cessata questa imposta.

*(Il ministro per le finanze fa segni di diniego.)*

Mi pare sia stato questo il senso delle sue parole.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non è esatto.

**SARACCO.** Ora se quest'imposta dal 1859 in poi non si doveva più riscuotere, perchè era compenetrata nel decimo di guerra, è chiaro che il Parlamento non può farla rivivere per darsi il piacere di sopprimerla colla medesima legge.

Io trovo invece nella tabella Arnò, e trovo del pari nella tabella unita alla presente legge, che, quando il Parlamento abbia approvato questo progetto di legge, d'allora in poi questo titolo speciale d'imposta erariale conosciuto sotto il nome di arruolamenti, casermaggio ed altre spese militari dovrà cessare d'essere riscosso. Devo adunque necessariamente credere che anche oggi si ritenga come esistente questo titolo d'imposta, e che ci voglia una disposizione legislativa per far sì che in avvenire s'intenda trasformato e surrogato dall'unico contingente; se no, la nuova dichiarazione sarebbe affatto superflua, ciò che io non devo credere, nè immaginare.

Del resto, ad altra volta, come già disse il signor ministro, ci accadrà di rientrare in materia, e vedremo se sia un semplice errore di stampa, e meglio di dizione, ovvero un errore di sostanza.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Avrò l'onore di dare all'onorevole Saracco tutti gli schiarimenti che desidera su questo punto quando parleremo delle tabelle; per ora mi basta di aver indicato come, per ottenere il decimo di guerra in una cifra sola, bisogna sommare quelle due cifre che ho indicate.

Aggiungerò ancora che il complessivo contingente è identico in tutte quante le tabelle; e quanto al resto, ripeto, mi riservo di dare gli opportuni schiarimenti quando parleremo delle tabelle, perchè altrimenti riuscirebbe una vana ripetizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore intenderebbe ora dare il suo avviso sui vari emendamenti?

**ALLIEVI, relatore.** Parmi che l'onorevole Michelini abbia domandato la parola sull'emendamento Lanza...

**MICHELINI.** Preferirei parlare dopo il relatore per sapere qual'è l'opinione della Commissione sui vari emendamenti, e specialmente su quello dell'onorevole Lanza.

Del resto sono a disposizione della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora parli prima il signor relatore.

**ALLIEVI, relatore.** Nel precedente mio discorso ebbi già l'onore, parlando alla Camera, di distinguere tra i progetti i quali modificavano radicalmente il sistema della legge, e quelli i quali non vi apportavano che delle modificazioni e dei temperamenti nella applicazione; e dopo aver detto alcune cose generali intorno a quei progetti che modificano il sistema della legge, la Commissione si riservò di dire le ragioni più speciali che militavano contro ciascheduna di queste proposte, allorchè si sarebbe trattato della discussione speciale degli emendamenti.

La prima fra le proposte che ancora attendono una risposta dalla Commissione è quella dell'onorevole Boggio.

L'onorevole Boggio non vuole il progetto di legge, egli vuole bensì la perequazione, ma aspetta che questa perequazione venga fatta su molto migliori basi, e queste migliori basi sono per lui il sistema delle consegne.

Intanto l'onorevole Boggio consente l'aumento dell'imposta domandata dal ministro delle finanze, e solo riserva di compensare quelle provincie che si riscontrassero aver pagato di più, dopo che sia compiuta l'operazione.

Nell'originaria sua proposta egli voleva che alcune provincie anticipassero ad altre il maggiore possibile aggravio, ma nella modificazione da lui apportata al suo sistema, allorchè ebbe a farne lo svolgimento, egli si riserbava di far anticipare la maggiore spesa dallo Stato, mediante un'emissione di buoni.

Ora, o signori, prima di tutto, è possibile d'aver una migliore perequazione dal sistema delle consegne?

Io non entrerei qui ad analizzare questo sistema, non mi farò a ripetere come l'accertamento della rendita netta dei terreni sia un'operazione altamente complicata e difficile.

Io domanderò soltanto: crede egli, l'onorevole Boggio, quando sarà compiuta l'operazione delle consegne, che i risultati di essa saranno accettati senza reclami, senza discussioni vivissime da tutte le parti interessate? Crede egli che quelle provincie le quali risulteranno più aggravate che ora non sono si reteranno dall'accusare i difetti del sistema delle consegne, od almeno i difetti della sua applicazione?

Io suppongo ottimo in sè il sistema delle consegne, sebbene lo creda abbastanza difettoso; ma non avvisa egli che ha questo gravissimo inconveniente di non potersi applicare, senza dar luogo ad una serie di reclami e di discussioni, le quali si propagherebbero da

una in un'altra provincia per esortare la Camera a riformarlo?

Sapete che cosa sia il sistema delle consegne nella sua pratica applicazione? È questa stessa discussione che noi qui facciamo, tradotta in permanenza in tutte le provincie d'Italia, le quali si levrebbero a reclamare contro le dichiarazioni e contro le nuove basi dell'imposta che per mezzo di quelle si sarebbero stabilite.

*Una voce a destra.* E la legge sulla ricchezza mobile?

**CRISPI.** Quella l'avete provocata voi!

**ALLIEVI, relatore.** Io credo che le considerazioni messe innanzi da me siano abbastanza gravi ed abbastanza vere, sì da non dover destare alcuna meraviglia nella Camera.

Io credo che la discussione che noi facciamo, per quanto difficile, per quanto intricata, è ancora affidata alle nostre più speciali cognizioni e all'imparzialità del nostro patriottismo. Il sistema delle consegne qual vantaggio offre, così come l'intende l'onorevole Boggio?

Io ho già avuto l'onore di dire che il sistema delle consegne può servire come punto di partenza di una serie di operazioni le quali conducano alla catastazione provvisoria, ma allora questo sistema opera coordinandosi con tutti gli altri elementi, traducendosi in uno sviluppo di lavori di cui il fatto delle consegne non è che uno degli elementi. Ma quanto al considerare il sistema delle consegne, come si presenta nella imposta sulla ricchezza mobile, cioè tale che comincia e finisce nella dichiarazione del contribuente, verificata sotto forma di giurì dal giudizio della Commissione....

**CASARETTO.** In caso di contestazione c'è la perizia.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**ALLIEVI, relatore.** Qualcheduno mi dice: in caso di contestazione c'è la perizia; ma, signori, si tratta di persuadere, non già che si è fatta giustizia tra i contribuenti di una determinata località; si tratta di persuadere se il sistema che si è seguito per le consegne, se il rigore spiegato nella sua esecuzione, se i principii sui quali le consegne sono state rivedute, abbiano avuto applicazione conforme sopra punti diversissimi di territorio. Si tratta di vedere, se dove sono metodi di coltivazione affatto diversi, dove le spese di essa devono perciò essere calcolate affatto diversamente, dove quindi non vi ha parallelo.... (*Nuove interruzioni*)

Se credono, sospenderò di parlare.

**PRESIDENTE.** Io li scongiuro di non interrompere; la discussione deve procedere, come sin ora è seguita, ordinata e calma.

Prego il relatore di continuare.

**ALLIEVI, relatore.** Si tratta dunque di dover acquistare la persuasione che, essendo tanto diversi gli elementi, essendo le operazioni fatte su tanti punti e col concorso di tante persone più o meno interessate in tutte le parti, si sia mantenuta sempre la stessa misura, la stessa proporzionalità.

Ora qui sta la sede vera del problema.

Non si tratta già di vedere se in un dato caso

quando la dichiarazione è contestata, quando l'agente delle finanze entra in discussione col contribuente, non si arrivi alla determinazione vera della rendita netta; io voglio credere anzi che in questo caso si possa arrivare alla determinazione della rendita netta. Ma io credo che questo sistema non si possa applicare generalizzandolo, e molto meno si possa farne l'unica base della perequazione a cui i nostri sforzi sono rivolti.

La Commissione è profondamente convinta di questa verità; essa è convinta che una volta che fosse compiuta l'operazione, questa offrirebbe materia a censure gravissime, e che quindi la perequazione non si potrebbe applicare; che non avendosi la perequazione, dovrebbe rimanere l'aumento dell'imposta, e che, rimanendo l'aumento dell'imposta, noi andremmo incontro a tutti quegli inconvenienti per cui si è voluta la perequazione, cioè all'inconveniente di avere i contribuenti d'una medesima classe più gravati in una parte dello Stato che non in un'altra, di avere in una parte del paese alcune sorgenti di ricchezza tanto gravate da non poter più svolgersi normalmente, mentre in altre le sorgenti medesime saranno meno gravate di quel che giustizia vorrebbe.

Io poi farò osservare all'onorevole Boggio, il quale diceva: voi non esaminate il mio sistema; voi prendete il fatto solo della consegna, e non esaminate quali siano i controlli, quali le cautele ed i metodi attraverso ai quali io li vorrei applicare; non è vero ch'io l'abbandoni senza controllo, no. Io ho dato una serie di spiegazioni, le quali hanno per iscopo di rendere la consegna seriamente attuabile.

Ed egli faceva accusa alla Commissione di respingere il principio della sua proposta, senza esaminare i particolari di applicazione con cui egli intendeva attuarla.

Ma, signori, altro è creare una serie di procedure per cui i contribuenti tra loro rispettivamente si controllino rispetto al peso dell'imposta, allorchè questi contribuenti si trovano gli uni in faccia agli altri in uno stato di cognizione rispettiva la più piena possibile; altro è quando si tratta di mantenere la proporzionalità tra una moltitudine di contribuenti, e nel caso nostro sarebbe tra una moltitudine di comunità, le quali non si conoscono, e che nella massima buona fede, l'una applicando un principio in una data misura, l'altra applicandolo in un'altra misura, possono trovarsi divergenti affatto nei risultati finali.

Infatti, rileggendo le considerazioni con cui l'onorevole Boggio accompagnava la sua proposta, non ne ho veduta nessuna la quale risolve per me una di quelle grandi questioni che si aggirano intorno alla determinazione della rendita netta dei fondi.

Per esempio, come si determina quale è la rendita netta che voi domandate al proprietario? La rendita netta dell'anno corrente? La rendita netta dell'anno precedente? Quanti e quali anni voi prendete per fare la media dei prezzi?

Tutte queste questioni dovrebbero essere risolte nelle disposizioni della legge. Ed io credo che, se la Commissione presenterà alla Camera alcune norme per procedere appunto in alcune provincie d'Italia ad una catastazione provvisoria, o chiunque, se non la Commissione incaricata dell'esame del presente progetto di legge, chiunque farà una proposta di questa natura, dovrà dare delle norme per risolvere i dubbi speciali che ho testè accennati; è indispensabile che si proponga una serie di principii, i quali servano di direzione nella ricerca della rendita netta.

Ora, io non trovo nessuno di questi principii nella proposta dell'onorevole Boggio, la quale, per me, non mi riproduce che quelle garanzie generali di procedura che sono stabilite nell'imposta sulla ricchezza mobile, ma non risolve ancora nessuno di quei problemi speciali che sono intrinseci alla materia dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Ballanti ha fatto una proposta, la quale, a mio credere, rappresenta una vera mescolanza di tutti i sistemi.

L'onorevole Ballanti vuole il principio della quotità; egli vuole che siano tassati tutti i proprietari del 12 1/2 per cento sulla loro rendita netta. Nello stesso tempo vuol fermo anche lui il contingente generale che deve essere attribuito all'erario.

Ora, io chieggo alla Camera se potrebbe lungamente sostenersi una legge d'imposta, nella quale si sapesse che alcuni cittadini pagano una data parte della loro rendita netta, altri pagano una somma maggiore, mentre l'accertamento della rendita netta è fatto coi medesimi metodi, colle medesime cautele, in modo che si deve credere che abbia dato risultati eguali. Io domando se si potrebbe mantenere una legge nella quale si dicesse che gli uni pagheranno 12, 14, 15 per cento della rendita netta dei loro fondi, accertata secondo il sistema dell'onorevole Ballanti, mentre gli altri pagheranno 6, 7, 8 per cento.

Io credo che si possa ben negare la perequazione finchè la dimostrazione della sperequazione non è fatta; io credo che la si possa escludere, allegando che la dimostrazione della sperequazione non è soddisfacente, che i catasti non danno elementi abbastanza sicuri, che il sistema seguito dalla Commissione è imperfetto, che infine non è ben certo che vi sia sperequazione tra quello che paga un cittadino e quello che paga un altro. Ma la Commissione è convinta che, quando poi fosse dimostrato che tutti i cittadini hanno esibite le debite dichiarazioni, accertate, riconosciute, controllate, e che vi ha una differenza tra la proporzionalità dell'imposta, è convinta, dico, che questa legge sarebbe così vivamente combattuta, che assolutamente bisognerebbe entrare rapidamente nel sistema della perequazione, ed allora noi ricadremmo presso a poco nel sistema proposto dall'onorevole Boggio.

Ma l'onorevole Ballanti ha voluto aggiungere alle dichiarazioni alcuni altri elementi: egli ha così vivamente combattuto il principio isolato delle dichiara-

## TORNATA DEL 9 MARZO

zioni allorchè si trattò dell'imposta sulla ricchezza mobile, che fidarsi assolutamente ad esse gli sarà parsa una contraddizione soverchia. Quindi ha detto: la rendita netta si accerterà sulle stime, tenuto conto degli affitti, dei catasti e dei contratti di compra e vendita.

Ma io gli domando: come tenerne conto? Quale influenza eserciteranno questi elementi nella determinazione della rendita netta? È forse il sistema francese ch'egli ci raccomanda? Ma nel sistema francese il criterio dei contratti di compra e vendita e il criterio degli affitti operano in un modo rigoroso, con un valore legale, e perciò si fa una media composizione dei loro risultati. Io non credo che egli voglia una di quelle medie che egli ha così vivamente combattute. Dunque egli non domanda che delle apprezzazioni individuali arbitrarie. Tutto il suo sistema si traduce nel sistema delle apprezzazioni morali, le quali possono assumere più o meno numerosi elementi, ma possono anche pretermettere affatto dall'attribuire a questi elementi alcuna considerazione ed alcun valore.

Un altro dei sistemi generali è quello proposto dall'onorevole Basile. Il sistema dell'onorevole Basile ha una complicazione affatto diversa da quella dei precedenti. Egli si appoggia in parte al principio dell'incorporazione dell'imposta antica; egli vuole che sia fatta una perfetta distinzione, almeno nel primo stadio dell'applicazione del suo sistema, tra l'imposta antica e l'imposta nuova.

L'antica deve distribuirsi sull'antica quota; l'imposta nuova deve distribuirsi invece sulla base delle dichiarazioni.

Bisogna però che noi riconosciamo che l'onorevole Basile, dopo avere così separato le due imposte, si affrettava poi a riunirle perchè consente che, in progresso di tempo, vi sieno Commissioni le quali prenderanno a confrontare i risultati dei catasti coi risultati delle dichiarazioni, e prenderanno poi a fondere assieme le due imposte sulla base di detti risultati.

Quantunque la separazione dell'imposta antica e nuova possa parere, al primo attuarsi, presentare meno difficoltà, però, quando si tratta di rifondere insieme le due imposte, egli è evidente che la nuova complicazione, invece di aiutare alla risoluzione del problema e di facilitarla, non farà che renderla molto più difficile.

Infatti l'onorevole Basile è tanto convinto di ciò che non ha trovato altra soluzione al quesito che far nominare una Commissione mista di senatori e deputati, una specie di *giurì*, i quali tornerebbero ad esaminare tutta la massa di elementi catastali e delle dichiarazioni, e tornerebbero a fare una nuova distribuzione dell'imposta.

È questa una idea la quale può presentare alcuni vantaggi. Certamente in questa materia complicata dell'imposta fondiaria certi giudizi sommari e certi giudizi pronunciati a modo di giurì, i quali, secondo il sistema delle consegne, cominciano in tutti i comuni, e poi arrivano sino alla Commissione di senatori e deputati, certamente, io dico, questi giudizi molte

volte offriranno un risultato forse più vero e più accettabile che non un complicato lavoro che si fa sopra una serie di calcolazioni numeriche. Molti potranno prestare maggior fede ad una serie di apprezzazioni morali pronunciate da persone integre, imparziali e competenti, che non ad una serie di calcolazioni aritmetiche complicatissime. Ma io non credo assolutamente che questa sia una soluzione del problema; questo è un rimandare ad altri la soluzione del problema medesimo.

Finalmente v'ha la proposta dell'onorevole Chiaves sviluppata dagli onorevoli Mazza e Saracco, e v'ha la proposta generale fatta dall'onorevole Sella.

Il sistema a cui s'appoggiano gli onorevoli Chiaves, Saracco e Mazza nella loro proposta è il sistema che abbiamo veduto propugnato da qualche distinto scrittore d'economia politica che ha trattato questa questione, è il procedimento alla perequazione per via di diminuzioni, per via di sgravii, è la perequazione all'inverso, ossia la creazione di una determinata imposta fondiaria fissa, perequata sulla base del sistema della legge, ma diminuita invece che accresciuta. Per questo sistema una data somma che nel caso attuale sarebbe di trenta milioni, verrebbe ripartita con norme analoghe a quelle adottate per la ricchezza mobile. Questo principio, ove venisse applicato in tutte le parti d'Italia, aumenterebbe grandemente le operazioni già difficili che il ministro delle finanze è obbligato a compiere per riscuotere l'imposta già stabilita sulla ricchezza mobile.

**CHIAVES.** Chiedo di parlare.

**ALLIEVI, relatore.** È impossibile dissimulare le molte difficoltà che dovrà incontrare l'attuazione dell'imposta sulla ricchezza mobile; queste difficoltà sono state vivamente esposte alla Camera in occasione della discussione relativa a quell'imposta.

Eppure finchè ci limitiamo all'accertamento delle diverse fonti della ricchezza mobile, queste difficoltà sono infinitamente minori che non sarebbero le difficoltà che s'incontrerebbero nell'accertamento della rendita fondiaria. Notate che l'essere di 30,000,000 anzichè di 100,000,000 la somma che si ripartisce sulle basi delle dichiarazioni può diminuire i pericoli di errori, i pericoli d'ingiustizie rispetto alla distribuzione dell'imposta, ma non diminuisce in alcun modo le difficoltà e le operazioni che si devono fare. Per giungere alla determinazione dell'imposta è impossibile di togliere nessuna di quelle guarentigie, nessuna di quelle complicazioni attraverso le quali soltanto si arriva alla determinazione della rendita netta, qualunque sia la misura dell'imposta.

Ora la Commissione ha dovuto preoccuparsi dell'epoca avanzata dell'anno in cui noi siamo, della rapidità in cui noi vogliamo l'attuazione del progetto di legge, e ha dovuto considerare che non poteva essere senza imprudenza il cumulare tanti lavori sopra il ministro delle finanze. Io credo che sarebbe compromettere il successo medesimo dell'imposta sulla ric-

chezza mobile, quando si avesse voluto combinare con una parziale riscossione anche dell'imposta fondiaria.

Si disse pure: badate, nei paesi dove non c'è catasto, ripartire l'eccedenza dell'imposta basata sulle dichiarazioni, riesce certamente più incomodo che non nei paesi dove sono i catasti; in quelli l'operazione diventa tanto più facile, perchè a tutti gli altri elementi di verifica e di controllo si aggiungerà naturalmente quello del catasto.

Ebbene, io credo che il vero sia perfettamente nella proposizione contraria; che cioè la difficoltà cresce nel sistema delle dichiarazioni, quando si trovi accompagnata col sistema dei catasti.

Quando un contribuente a riprova della dichiarazione che ha fatta, e che altri gli contesta, può addurre in conferma i risultati del catasto, io credo che sarà molto difficile che si arrivi a rimuoverlo dall'opinione di un'ingiustizia; e credo che tutti coloro i quali avranno per sé gli elementi catastali si faranno forti di questa ragione per opporre una resistenza grandissima a tutti i giudizi che si pronunzieranno contro di loro. Indi la quantità dei reclami sarà in questo caso molto maggiore. Dove non esistono invece i catasti manca questo mezzo di difesa, e il contribuente è costretto ad accettare più facilmente i giudizi che gli sono imposti dalle Commissioni.

E certo che l'accertamento della rendita fondiaria netta non si potrà nei diversi comuni operare senza una certa concitazione, senza un grave conflitto d'interessi. Questa circostanza però non impedirà che s'incominci l'operazione là dove altro mezzo non esiste di ripartire equamente l'imposta; ma dove esiste un altro mezzo che non solleva così forti difficoltà, la Commissione crede che sarebbe imprudenza accomunare il medesimo sistema a territori che si trovano in condizioni cotanto diverse.

Quale sarebbe invece il risultato del sistema misto propugnato dagli onorevoli Chiaves, Mazza e Saracco? Evidentemente, o vincerebbe il sistema delle consegne, o vincerebbe il sistema dei catasti, o i possidenti dopo una lotta vivissima giungono a far prevalere la massima che non si debbano alterare le quote risultanti dal catasto, e allora, dopo avere esposte le popolazioni ad un'agitazione, ad una conflagrazione d'interessi vivissima, non si otterrebbe un risultato diverso da quello che oggi avreste, prendendo immediatamente per base il catasto; oppure avviene che il sistema delle consegne dia dei risultati profondamente diversi, che il catasto fosse radicalmente contraddetto, ed io credo che il catasto andrebbe ad essere annullato.

Ora io comprendo benissimo come si possa, dopo una lunga discussione, deliberare di distruggere immediatamente i nostri catasti come basi d'imposta, ma non comprendo come si voglia farli distruggere in un modo indiretto, e farli distruggere in nome di che? In nome d'un principio che non dà effettivamente affidamento alcuno d'essere migliore di quello dei catasti medesimi.

Il principio delle consegne potrebbe anche prevalere, potrebbe anche trionfare in alcuni comuni, le maggioranze potrebbero spostarsi, gl'interessi potrebbero coalizzarsi per rovesciare gli elementi dei catasti, senza avere per ciò raggiunto un maggior grado di giustizia.

Tali sono gl'inconvenienti ai quali ci conduce l'applicazione di questo sistema.

La Commissione però si è dovuta tuttavia grandemente preoccupare delle ragioni che militano, perchè questo sistema si applichi in alcune provincie, dove i catasti sono così difettosi che assolutamente non possono presentare una base sufficiente al riparto dell'imposta fondiaria, una volta che quest'imposta assuma certe proporzioni di gravità.

Ma, o signori, nell'esame della proposta Sella, che la Commissione ha creduto di dover restringere a determinate parti del territorio, e nelle modificazioni che la Commissione vi ha fatte, e che proporrà alla Camera, essa non ha inteso che a svolgere una serie di disposizioni, le quali in un certo tempo, in un tempo sufficiente a compiere un'operazione di questa natura, devono nel loro complesso condurre ad una vera catastazione provvisoria.

Ho detto già che la Commissione non ha diffidenza od avversione al sistema della catastazione provvisoria; ma quello che abbiain combattuto è il sistema delle consegne che si rinnovano ad ogni momento, il sistema delle consegne che sono rimesse meramente all'arbitrio di giuri, o delle Commissioni giudicatrici, il sistema delle consegne, il quale procede per apprezzazioni puramente morali, e con giudizi senza criteri e norme fisse. Invece una catastazione provvisoria può anche prendere per base le consegne, può avere dei controlli, delle verifiche, delle misure, delle equiparazioni, dei regolamenti di esecuzione, delle tariffe e delle medie di prezzi. Quest'operazione può procedere rapidamente al suo compimento, ma nello stesso tempo non può per nulla confondersi col sistema delle consegne.

Se la Camera permette, mi riposerei un istante.

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa per cinque minuti.

**SELLA.** Mentre riposa il relatore della Commissione, se la Camera lo permette, dirò a nome della Commissione alcune parole di schiarimento riguardo ad osservazioni esposte dall'onorevole Lanza relativamente alle differenze sui valori venali totali dei compartimenti indicati nelle tabelle della relazione della Commissione, secondo che si calcolano in un modo od in un altro.

Sarà bene il ricordare lo stato della questione.

L'onorevole Lanza aveva osservato che il valore venale totale delle antiche provincie era stato calcolato circondario per circondario, cioè si era trovato il valore dell'unità censuaria stato assunto ipoteticamente, per queste provincie, dal valore venale di certi contratti le cui unità censuarie arbitrarie erano anche conosciute. Così si era calcolato il valore complessivo

TORNATA DEL 9 MARZO

venale di ciascun circondario, e si era ottenuto, sommando tutti questi valori, il valore venale totale delle antiche provincie.

Per altri compartimenti, per esempio, per la Toscana, per le Romagne, per Napoli e altri, si era invece proceduto in modo diverso, cioè si era calcolato il valore venale di ciascuna provincia, e si era quindi ottenuto il valore compartimentale, vale a dire il valore totale di queste provincie, per esempio, le napoletane, sommando i valori parziali venali relativi alle provincie, di cui il compartimento si componeva.

Per la Lombardia invece si era proceduto con un terzo sistema diverso dai due precedenti, imperocchè si era desunto il valore venale complessivo di questo compartimento calcolando il valor venale d'ogni unità d'estimo, in media, per il nuovo censo e per il vecchio, cioè, si era diviso il valor venale totale portato dai contratti per il nuovo censo, supponiamo, per l'estimo censuario dei beni così contrattati, e si era così ottenuto il valore venale dell'unità censuaria in Lombardia, rapporto in media al censo vecchio; moltiplicando poscia l'estimo complessivo vecchio della Lombardia per il valore venale di ciascuna unità censuaria, si è ottenuto il valore venale di tutta quanta la Lombardia.

Per ciò che si riferisce al censo vecchio si era proceduto nel modo analogo a quello usato pel censo nuovo.

L'onorevole Lanza ha chiesto, se l'essersi nei vari compartimenti proceduto in alcun luogo circondario per circondario, in alcun altro provincia per provincia, ed in alcun altro per catasto, non abbia per avventura influito sui risultati che si ottennero; ed in appoggio del suo dubbio domanda che, se per la Lombardia non si fosse fatto il calcolo per compartimento, moltiplicando il numero di enti censuari contenuti in questo compartimento per il valore medio dell'ente censuario del compartimento stesso, e si fosse fatto invece il calcolo provincia per provincia, si otteneva in complesso per la Lombardia un valore venale di 191 milioni di più di quello che era portato dalle tabelle della Commissione calcolato sopra il compartimento.

La Camera con ragione ascoltò con molta attenzione le osservazioni dell'onorevole Lanza, perchè la conclusione che se ne presentava, ne era la seguente, cioè che se ci era un errore nella determinazione di questi valori venali del compartimento lombardo di 191 milioni, anche sommando un piccolo interesse del 3 e qualche cosa per cento, tuttavia avrebbe questo corrisposto ad una rendita di 4 o 5 milioni, e quindi assegnando a questi 4 o 5 milioni l'imposta voluta dalla legge, che è meno del 12 1/2 per cento, arrivava alla conclusione di volersi accrescere l'imposta in Lombardia di 600 mila lire. Quindi è che l'osservazione si presentava, come del resto tutte le cose che dice l'onorevole Lanza, si presentava come gravissima ed importantissima. Però l'onorevole Lanza avvertiva questo

solo come un dubbio, e chiedeva degli schiarimenti alla Commissione.

Ora debbo anzi tutto dichiarare a nome della Commissione che le tabelle che furono annesse al suo rapporto sono puramente tabelle dilucidative, fatte redigere dalla Commissione parlamentare e non sono per nulla quelle, sulle quali la Commissione governativa ha fatti i suoi calcoli, meno, naturalmente, quella parte della tabella che io dirò complemento della legge che contiene gli allegati relativi alla distribuzione dell'imposta.

Infatti la Commissione aveva stimato che sarebbe tornato utile alla Camera il somministrarle la maggiore quantità possibile di particolari, senza per altra parte invilupparsi nella stampa di un altro volume enorme per risolvere le varie questioni che erano state sollevate.

Quindi è che, per esempio, trattandosi delle antiche provincie, dove la Commissione governativa ha creduto utile il procedere ad un subriparto tra circondario e circondario, essa si fece debito di dare tutti i particolari relativi ai circondari stessi.

Indicò per ciascuno dei medesimi il numero dei contratti, il valor venale portato dai contratti, il valore medio di essi e il valor complessivo che risulta per ciascun circondario. Per altri compartimenti invece, ove nessuna questione di questo genere sorgeva, la Commissione fu dell'avviso che fosse perfettamente superfluo lo stampare i dati relativi ai circondari. Per conseguenza, in generale, si limitò alle sole provincie. Non fu che per la Lombardia, dove essendoci una naturale distinzione di provincie di vecchio censo e di altre di nuovo, si limitò puramente e semplicemente il quadro dei valori venali complessivi a ciò che si riferiva al nuovo censo.

Quindi è che tutti i dati relativi, per esempio, ai valori venali che qui sono indicati, debbo dichiararlo, non hanno per nulla servito a fare i calcoli della Commissione governativa, su cui si fece il riparto del contingente d'imposta.

Egli è evidente *a priori* per uno che sia un po' familiare coi numeri che il valor venale di un compartimento può riuscire assai diverso, secondo che si calcoli o in complesso per compartimenti, ovvero per provincie, ovvero per circondari, ed anche peggio se si calcolasse per comuni. Non si può dire *a priori* che il valore venale complessivo per compartimenti sarà maggiore del valor venale complessivo che sarà calcolato per provincia, nè che questo sarà maggiore di quello che verrebbe calcolato per circondario, nè ancora che questo sarà maggiore di quello che sarebbe calcolato per comune; ma *a priori* è facile il vedere a chiunque abbia l'abitudine di questioni numeriche, che i risultati non saranno gli stessi, secondo che si calcolino questi valori venali in un modo od in un altro.

Ciò detto, la questione che sorge è anzitutto la seguente: il calcolo delle rendite effettive dei vari compartimenti, in base a cui si fece il riparto dei 110 mi-

lioni d'imposta principale chiesti con questo progetto di legge, venne forse dedotto dal valor venale dei compartimenti stessi?

Quando la cosa fosse così, bisognerebbe pure accertare questo valor venale nel modo che si creda più esatto, e soprattutto accertarlo in tutti i compartimenti collo stesso metodo, cioè o procedere dappertutto per circondari, o per provincie, o per comuni.

Ma invece esaminiamo bene il procedimento che si è seguito, e non sarà difficile lo scorgere, come il calcolo delle rendite effettive dei vari compartimenti non sia stato dipendente dal valore venale dei compartimenti.

Io non parlerò dei progetti Rabbini e De Blasiis, nè del progetto Possenti, ma mi fermerò esclusivamente ai progetti Morandini e Del Maino, cioè ai progetti fondati sul sistema dello spoglio dei contratti di compra e vendita, imperocchè risulta evidentemente dalla lettura degli atti, e tutti gli oratori lo hanno riconosciuto, che è questa la principalissima base della perequazione interna, di cui noi discutiamo.

Ora vediamo come si è ottenuta la rendita effettiva dei compartimenti con questo sistema.

Se prendete una delle tante tabelle relative a questo sistema di perequazione che sono negli atti della Commissione governativa, e che rappresentano questo progetto nei vari stadi che esso ebbe, voi osserverete che il modo di procedere è in sostanza stato questo: si conosceva il prezzo di vendita complessivo dei fondi, i quali furono venduti e comprati durante il decennio scorso in un compartimento; si conosceva inoltre il numero di unità censuarie corrispondenti a questi fondi stati alienati durante questo decennio; dividendo il valor venale complessivo di questi fondi per il loro estimo complessivo, si otteneva il valor venale della unità censuaria.

Infatti troverete qui che, per esempio, il valor venale dell'unità della lira censuaria di Lombardia si vendette in media 32 46 (parlo di questo stato che ho sott'occhio), che quello di Modena si vendette 42 07, e via discorrendo. Poscia al valor venale di questa lira censuaria, diversissimo fra i vari compartimenti, perchè diversissimi vi furono i metodi dei catasti, si aggiungeva una porzione del medesimo corrispondente alla tassa di registro.

Si otteneva quindi il valor venale di questa unità censuaria, tenuto conto del registro. Poscia che cosa si faceva?

Si moltiplicava il valor venale di questa unità censuaria per l'interesse medio spettante al compartimento, e si otteneva così la rendita effettiva di un fondo corrispondente all'unità censuaria.

Aggiungendo poscia l'imposta media provinciale, comunale ed erariale corrispondente a quell'unità censuaria, si aveva la rendita effettiva di ogni fondo corrispondente all'unità censuaria, tenuto conto del valor venale, del registro e dell'imposta.

Ottenuto questo risultato, cioè conoscendo che un

fondo il quale era iscritto nei libri catastali per una rendita censuaria di una lira, conoscendo il numero di lire componenti la rendita censuaria complessivo del compartimento, egli era facile ottenere la rendita effettiva del compartimento stesso.

Voi vedete dunque che secondo questo sistema che si riduceva in sostanza a trovare l'unità censuaria, a tener conto del registro e dell'imposta erariale in quanto occorre, e poi a moltiplicare questo valor venale dell'unità censuaria per l'interesse medio spettante al compartimento, si giunge alla rendita complessiva effettiva del compartimento, senza dover tenere nessun conto del valore complessivo del compartimento stesso.

Però mi potete chiedere come siasi determinato l'interesse medio per ciascun compartimento. (*Bisbigli*)

L'argomento, mi spiace, è un po' arido, ma bisogna per forza che sia esaurito, dacchè una questione di questo genere si è elevata.

Vediamo dunque, come si è proceduto per ottenere l'interesse medio di un compartimento, perchè la conclusione principale che si sarebbe potuto trarre dall'emendamento dell'onorevole Lanza sarebbe stata essenzialmente che si fosse tenuto un metodo diverso per i diversi compartimenti del regno. Ora, ripeto, pel modo di calcolare la rendita effettiva di un compartimento bastano le parole da me dette, e basta un colpo d'occhio ai vari quadri che io accennai per dimostrare che il metodo seguito fu lo stesso in tutti i compartimenti.

Vediamo ora se per quanto si riferisce alla determinazione dell'interesse medio siasi anche tenuto lo stesso metodo in tutti i compartimenti. E qui io vi debbo confessare che per ciò che riguarda la determinazione dell'interesse medio del compartimento, per quanto risulta da informazioni che ha prese la Commissione, vi fu una lieve differenza. Se me lo permettete, ve ne darò conto. In tutti gli altri compartimenti l'interesse medio venne determinato in questa maniera: si conosceva il valore venale dei fondi venduti in un decennio in ciascun circondario del dipartimento, si conosceva inoltre per informazioni prese da esperti l'interesse medio di questo circondario; moltiplicando il valore venale di questi fondi, che erano stati venduti in un circondario, per l'interesse medio del circondario, si otteneva la rendita effettiva dei terreni che erano stati venduti nel circondario stesso. Facendo così la somma della rendita di tutti i terreni che in un decennio erano stati venduti in tutti i circondari spettanti ad un compartimento, e dividendo poi la somma di questa rendita per il valore venale complessivo dei fondi, che erano stati venduti in questo compartimento, si otteneva l'interesse medio del compartimento.

Invece per il Piemonte si è creduto di procedere diversamente. Nel Piemonte, per quello che risulta dalle informazioni prese dalla Commissione parlamentare, si è anzitutto trovato il valor venale di ciascun gruppo

di comuni che avevano catasto od allibramento analogo, e quindi facendo la somma di tutti questi valori venali complessivi, di questi singoli gruppi di comuni appartenenti allo stesso circondario, e aventi catasto o allibramento analogo, si giungeva al valore venale complessivo medio del circondario. Moltiplicando quindi il valore venale complessivo del circondario per l'interesse del danaro riconosciuto spettante a questo circondario, si aveva la rendita netta complessiva dello stesso circondario.

Sommando insieme le rendite di tutti questi circondari delle antiche provincie, e dividendo queste somme pel valore complessivo dei terreni venduti nella antiche provincie, si ottenne l'interesse medio del Piemonte.

Or bene, uno dei membri della Commissione si è data la pena di rifare i calcoli nel sistema adoperato per tutti gli altri compartimenti, cioè di valutare l'interesse medio anche pel Piemonte, dividendo la somma della rendita netta di tutti i beni i quali furono venduti nel decennio pel valore venale di tutti questi beni, senza entrare nè punto, nè poco nei valori venali complessivi dei gruppi dei comuni e dei circondari.

Ora il calcolo fatto secondo il primo sistema aveva assegnato al Piemonte un interesse medio di 3,70 per cento; invece il calcolo ripetuto in questa guisa assegnò al Piemonte un interesse medio di 3,67 per cento.

Voi vedete adunque come i due metodi giungano presso a poco allo stesso risultamento. Ma questo, potrebbe taluno obiettare, non è affatto identico; ma anzitutto la differenza è minima, e poi, oltre a questo, vi furono intorno agl'interessi delle variazioni tali e così notevoli che i primitivi interessi medii, i quali furono con tanta fatica calcolati dal compianto signor Pincetti, non hanno, si può quasi dire, più servito gran fatto; imperocchè essi erano stati grandissimamente modificati da varie considerazioni fatte in seno della Commissione governativa, da vari sistemi di transazione che man mano si andarono adottando.

Perchè la Camera ne abbia un'idea mi basta il riprodurre quello che già disse l'onorevole Lanza, cioè che pel Piemonte, ad esempio, e per la Lombardia l'interesse dapprima valutato a 3,70 fu poi valutato a 3,05, poi a 3, e finalmente a 2,50.

Per Napoli l'interesse che dapprima era stato valutato a 4,90 fu poi valutato a 5, e finalmente a 4,50, 4,53 per cento.

Per la Lombardia di censo antico l'interesse dapprima fissato in 3,90 fu stabilito a 3,80, poscia elevato a 4, finalmente calato a 3,25 e 3,06.

Quindi quand'anche vi fosse stata una differenza di metodo nella composizione degl'interessi medii dei compartimenti, quand'anche queste differenze fossero state di qualche importanza, furono questi interessi medii talmente modificati da transazioni, da compensi di vario genere ai quali si stimò di dover cedere, che sarei quasi per affermare che pochissime tracce dei

primitivi interessi medii sono rimaste nel risultato che ci sta davanti.

Ritengo quindi con questo d'aver dimostrato che i valori venali complessivi valutati o per circondari, o per comuni, o per provincie, od in complesso, non sono entrati nè punto nè poco nella valutazione della rendita effettiva dei terreni, in base alla quale, secondo il sistema Morandini, che, lo ripeto, fu il principale, si dovrebbe ripartire il contingente di 110,000,000 di imposta. Non ci fu differenza sensibile nel modo di calcolare gl'interessi medi; imperocchè nei primi lavori del signor Pincetti il numero era di 3,70 e il numero al quale giunse il membro della Commissione il quale si diede la noia di rifare questo calcolo col sistema tenuto nelle antiche provincie era di 3,67; quella differenza di 3 per cento io non saprei dire che veramente esista, ovvero se non sia piuttosto il 3,70 dapprima indicato dall'onorevole Pincetti un rotondamento di cifre, come sempre si fa in questi calcoli meramente amministrativi.

Infatti, egli è impossibile che nel calcolo di questi interessi medii si giungesse precisamente a 3,70 per il Piemonte, a 3,90 per la Lombardia (censo antico), 3,40 per il censo nuovo, 4 per i terreni fabbricati di Parma e Piacenza, senza che vi fosse stata quella correzione, quel rotondamento di cifre che è sempre permesso in calcoli, che io chiamerei così grossolanamente approssimativi, e dico grossolanamente, perchè (permettetemi per transazione di fare una dichiarazione di fede) l'onorevole Rabbini (non parlo del commissario regio, parlo dell'onorevole Rabbini) sta attendendo ad un catasto con tutte le regole dell'arte.

Io gli domanderei di quale approssimazione egli si accontenti nelle determinazioni della superficie dei terreni.

Se non vo errato, egli si accontenta dell'1 per cento nella determinazione delle lunghezze per ciò che si riferisce ai rilevamenti parcellari.

Ora, se egli si accontenta dell'approssimazione dell'1 per 100 nella misura della lunghezza, ciò vorrebbe dire che l'approssimazione, della quale egli si accontenta nella determinazione della superficie, è del 2 per 100; ma notate che nella determinazione della superficie si procede con tutta esattezza, con una esattezza incomparabilmente più grande di quella, con cui si possa procedere nella stima delle rendite di questi terreni e nella formazione delle tariffe, cosa non tanto facile a raggiungersi in un rilevamento parcellare.

Nella determinazione della superficie io dico che si può stare ben contenti, se si giunge ad un'approssimazione del 5 o del 6 per cento, e nelle stime esistenti io crederei che si giunga a risultati di questo genere.

**VIOGA.** C'è il contraddittorio.

**SELLA.** Metta dei contraddittorii finchè vuole, l'incertezza sta nella natura stessa della cosa, ed io credo che anche in un catasto fatto con tutte le regole dell'arte le più complicate è difficilissimo determinare la rendita dei terreni con un'approssimazione del dieci per cento:



figuratevi poi se in calcoli come questi che ci stanno davanti, si possa parlare di un'approssimazione molto vicina.

Scusi la Camera la digressione perfettamente estranea; essa mi fu dettata dalle interruzioni di taluni che si maravigliavano che si fossero rotondate le cifre, e che invece di 3,67 l'interesse medio si fosse portato a 3,70. Torno alla questione e in poche parole ho finito.

L'onorevole Lanza obiettava che un'altra differenza dei metodi tenuti nel cercare la rendita complessiva dei compartimenti stava in ciò, che negli altri compartimenti si aveva un catasto, un sistema censuario, un capitale e una rendita; invece nelle antiche provincie non si hanno estimi censuari abbastanza generalizzati: dimodochè, mentre nelle altre provincie si può prendere per unità la lira di rendita censuaria, come risultato dei catasti dei rispettivi compartimenti, nulla di simile può farsi per le antiche provincie, dove regna in questa materia un più grande disordine.

La Commissione governativa credette di assumere come unità censuaria non la lira di estimo censuario, perchè questo non esiste, ma il decuplo della tassa erariale pagata dai terreni. Quindi alcuni chiesero: donde è cascato questo decuplo della tassa erariale? Perchè il decuplo erariale? Perchè avete assunto come unità censuaria il decuplo dell'imposta, e non avete scelto piuttosto il quintuplo od il ventuplo? Non avrebbe questo introdotta una modificazione abbastanza essenziale nella rendita effettiva delle antiche provincie?

A prima giunta parebbe che l'adozione di questo decuplo affatto arbitrario potesse aver influito sulla determinazione della rendita.

Ora, o signori, io mi limito sopra quest'argomento ad osservare che la rendita effettiva, quale col procedimento dapprima indicato è calcolata per le antiche provincie, rimane perfettamente la stessa, sia che assumiate come unità censuaria il decuplo dell'imposta, od il quintuplo, od il ventuplo, o la tassa stessa.

Infatti quando voi guarderete un momento le colonne dei quadri degli Atti della Commissione governativa non tarderete a scorgere che se, per esempio, voi assumete per unità censuaria non già il decuplo della tassa (come si fece), ma la tassa stessa, vi risulterà un valore venale per l'unità censuaria che sarà decuplo di quello che apparisce nei quadri che vi stanno davanti. Ma siccome poi il numero di unità censuarie contenute nel compartimento diventa alla sua volta dieci volte più piccolo, così, moltiplicando la rendita netta di questa unità censuaria per il numero delle unità censuarie contenute in questo compartimento, si giunge invariabilmente allo stesso risultamento.

Io capisco che si possano fare poi delle obiezioni intorno al concetto stesso di riferire la rendita dei terreni alla loro imposta attuale come ad unità censuaria. Infatti si può osservare che se il procedimento è ammissibile in un compartimento in cui il catasto sia recente e abbastanza ben fatto, dove realmente il rapporto fra

l'unità censuaria, fra l'estimo censuario e la rendita sia fra certi limiti prossimamente costante, non è invece il procedimento ammissibile prendendo per unità censuaria una tassa che è da tutti riconosciuta variare nelle antiche provincie nel modo il più strano da sito a sito, da proprietario a proprietario.

Certamente sarebbe stato meglio il poter avere una stima di queste rendite più accurata, ma nella condizione in cui sono i catasti delle antiche provincie veramente io non so dove si sarebbe assunto un fattore meno mal proporzionato alla rendita dei terreni. Ma dacchè la questione è portata in questi semplici termini, avete voi tenuto lo stesso metodo per gli uni e per gli altri compartimenti? Io risponderò che se nelle antiche provincie vi sono disuguaglianze grandissime nel rapporto dell'imposta colla rendita effettiva dei vari terreni, io sono intimamente convinto, e consta dalle dichiarazioni fatte da parecchi deputati, e consta da emendamenti che parecchi di essi hanno presentato, che delle differenze certamente non piccole esistono anche nei paesi i quali hanno i catasti più celebrati. Ed in tal guisa una certa parità di condizione anche sotto questo punto di vista esiste, imperocchè abbiamo udito parecchi Lombardasseriree dimostrare, abbiamo visto anche nelle petizioni, come anche li, benchè l'unità censuaria sia la stessa, pure il rapporto di quest'unità censuaria alla rendita effettiva dei terreni varia moltissimo.

Ho finito di tediare la Camera, imperocchè parmi di avere a nome della Commissione dimostrato:

In primo luogo, che il procedimento seguito per la determinazione della rendita effettiva, secondo il progetto Morandini e soci, che fu il principale, è stato lo stesso in tutti i compartimenti.

In secondo luogo, che il procedimento per determinare l'interesse medio in questi vari compartimenti fu pressochè lo stesso dappertutto, e che in ogni caso le piccole differenze sono state tolte dalle variazioni che furono fatte in seguito a quest'interesse medio.

Parmi in terzo luogo d'aver dimostrato che l'unità censuaria, perfettamente arbitraria, del decuplo dell'imposta scelta per le antiche provincie, non ha per ciò che riguarda il coefficiente, per cui la tassa fu moltiplicata, alcuna specie d'influenza sopra la determinazione della rendita complessiva delle antiche provincie.

Io sarei lieto che l'onorevole Lanza fosse da queste dilucidazioni tranquillato per ciò che riguarda l'essenza delle sue osservazioni. Ma però debbo convenire d'una cosa, che se egli non disse, certo pensò, ed è che le tabelle della Commissione furono stampate per dare materiali il più che si poteva alla Camera, ma non sono omogenee nel senso stretto della parola, imperocchè in alcuni luoghi vi sono i calcoli per circondario, in altri per provincia, ed in altri semplicemente per enti catastali; e ne risulta ancora che quando si vogliono fare dei calcoli degli interessi medi a cui definitivamente sarebbero computati i valori venali, e fare dei calcoli

TORNATA DEL 9 MARZO

sopra i valori venali complessivi relativamente ai compartimenti stessi, bisognerebbe, onde avere dei risultati omogenei, modificare in qualche parte le colonne contenute alla pagina 143 della relazione.

(*Movimenti generali.*)

**LANZA.** Domando la parola per fare una brevissima avvertenza a quanto ha detto l'onorevole Sella.

*Voci.* Sì! No! no! Domani! La seduta è già chiusa!  
La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 10 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Congedi.* = *Annullamento dell'elezione di Acerenza per irregolarità elettorali, e approvazione di quella di Sinsevero.* = *Annunzio di interpellanza del deputato Cantù sull'applicazione delle leggi di pubblica beneficenza.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria* — *Risposta del deputato Lanza al deputato Sella intorno ai calcoli fondamentali ed al sistema degli spogli, e sua istanza di nuova revisione* — *Repliche del deputato Sella sui dati e sulle cifre di base* — *Svolgimento della proposta del deputato Mellana* — *Il deputato Mandoj Albanese ritira la sua proposta* — *Il relatore Alievi termina il suo esame riassuntivo delle varie proposte che respinge, e propone un sistema di transazione* — *Istanza del deputato Crispi per la relazione di petizioni concernenti la legge, e adesione del relatore.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**NEGROTTA**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9773. La Camera di disciplina dei procuratori al tribunale di prima istanza di Arezzo chiede che, finchè non sia adottato per tutto il regno un solo Codice di procedura civile, venga disposto con apposita legge che in Toscana le sentenze graduatorie, i relativi reparti prospettici e gli atti di purgazione delle ipoteche debbano notificarsi, senza considerazione al numero delle linee, in carattere non più piccolo del così detto *garamone interlineato* ed in carta da centesimi cinquanta.

9774. La Giunta municipale di Casalgrasso (Saluzzo) ricorre contro il progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

9775. Pulli Antonio, di Catanzaro, padre di famiglia, reso inabile al lavoro in seguito a ferite riportate combattendo nelle file dell'esercito meridionale, implora un compenso più equo ed efficace che nol sia stata la tenue retribuzione accordatagli nello sciogliere il predetto esercito.

ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il signor Sabatini Vitaliano, da Napoli, fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Il diritto della pace e la depressione della guerra*, copie 10.

Il deputato Panattoni ha la parola sul sunto delle petizioni.

**PANATTONI.** Io ho domandata la parola sulla petizione 9773 che è stata inviata dalla Camera di disciplina dei procuratori al tribunale di Arezzo.

Questa petizione riguarda una questione gravissima che fu proposta da me allorquando venne in discussione la legge del registro e bollo, e concerne segnatamente la maniera di pubblicare le sentenze graduatorie in Toscana. Vigè infatti tuttora colà una speciale procedura; cosicchè la legge del regno vuole essere transitoriamente intesa ed accomodata con quel sistema.

Il commissario del Governo per la legge del bollo ebbe a rispondermi che riteneva che sarebbe interpretata con equità ed in modo conciliativo ed analogo al sistema della procedura vigente. Non pertanto sono insorte molte difficoltà e questioni riguardo a codesta parte importante del servizio giudiziale.